



• Fermiamo le specie invasive •

NUOVI STRUMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE: INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 1143/14 E DEL D.LGS. N.230/17

Lucilla Carnevali, Anna Alonzi e Piero Genovesi (ISPRA)

Finanziato da



LIFE15 GIE/IT/001039

Partner



Beneficiario coordinatore



Cofinanziatori





• Fermiamo le specie invasive •

NUOVI STRUMENTI NORMATIVI PER LA GESTIONE DELLE SPECIE ESOTICHE INVASIVE: INDICAZIONI TECNICO-OPERATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 1143/14 E DEL D.LGS. N.230/17

Lucilla Carnevali, Anna Alonzi e Piero Genovesi (ISPRA)

Versione 1.0, Luglio 2018

Si ringraziano per la revisione del testo e gli utili suggerimenti Marco Valentini (MATTM), Giuseppe Brundu (Uni Sassari), Annalena Cogoni, Maria Cecilia Loi e Michela Marignani (Uni Cagliari), Alberto Inghilesi e Elena Tricarico (NEMO srl.), Andrea Monaco (Regione Lazio).

Citazione consigliata:

Carnevali L., Alonzi A., e P. Genovesi, (2019). Nuovi strumenti normativi per la gestione delle specie esotiche invasive: Indicazioni tecnico-operative per l'applicazione del Reg. UE 1143/14 e del D.Lgs. n.230/17. Rapporto tecnico Life ASAP.

Pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto Life15 GIE/IT/001039 "Alien Species Awareness Program".



Indice

Indice	3
Sommario	5
1 Introduzione	6
2 Quadro normativo	7
2.1 Quadro internazionale e comunitario.....	7
2.2 Quadro nazionale	9
3 Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230	10
Titolo I: Disposizioni generali	13
3.1 Ambito di Applicazione.....	13
3.2 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.....	16
3.3 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale	17
3.4 Elenco di specie di rilevanza regionale o transnazionale	18
Titolo II: Prevenzione	19
3.5 Divieti per le specie di rilevanza unionale, nazionale e transnazionale ai sensi dell'art. 6	19
3.6 Piani d'Azione sui vettori delle specie esotiche invasive	20
Titolo III: Permessi e autorizzazioni in deroga.....	21
3.7 Permessi e autorizzazioni in deroga ai divieti di cui all'art.6	21
3.8 Obblighi dei soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni in deroga.....	26
3.9 Accessi e ispezioni nei siti autorizzati in deroga alla detenzione delle specie esotiche invasive.....	26
Titolo IV: Controlli all'importazione	27
3.10 Controlli ufficiali ai sensi dell'articolo 15 del regolamento	27
Titolo V: Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida	30
3.11 Sistema di sorveglianza	30
3.12 Rilevamento precoce	32
3.13 Eradicazione rapida ed eventuali deroghe.....	32

3.14	Misure di emergenza	34
Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse		35
3.15	Misure di gestione	35
3.16	Ripristino degli ecosistemi danneggiati e recupero dei costi.....	37
Titolo VII: Sanzioni		38
3.17	Sanzioni.....	38
Titolo VIII: Norme transitorie e finali.....		43
3.18	Denuncia di possesso e disposizioni transitorie per detentori di specie di rilevanza unionale e nazionale e scorte commerciali	43
4	Disposizioni finali ai sensi del regolamento UE 1143/14.....	46
4.1	Rendicontazione e riesame.....	46
4.2	Partecipazione del pubblico	48
5	Ruoli e responsabilità	48
6	Iter procedurali: alcuni possibili scenari	49
6.1	Primo scenario: specie esotica invasiva di nuova introduzione	49
6.2	Secondo scenario: specie esotica invasiva già presente nel territorio nazionale e ampiamente diffusa	51
7	Riferimenti normativi citati	52

Allegati

Scaricabili al seguente link: <https://lifeasap.eu/index.php/it/b1-allegati-guida-tecnica>

Sommario

Per rispondere alla crescente minaccia legata alle invasioni biologiche, anche al fine di adempiere agli obblighi derivanti dall'art. 8(h) della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), la Comunità Europea si è dotata di uno strumento legale e politico in materia di specie esotiche invasive. Il regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, entrato in vigore il 1° gennaio 2015, ha introdotto a scala comunitaria una serie di prescrizioni volte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici dagli impatti causati dalle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle specie inserite nell'elenco di specie denominate "di rilevanza unionale".

Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1143/2014", che introduce una serie di disposizioni sulle specie esotiche invasive, al fine di integrare la normativa nazionale alle disposizioni comunitarie in materia e di chiarire ruoli e responsabilità in questo ambito.

Nel presente rapporto tecnico si intendono illustrare gli aspetti giuridici e tecnici del regolamento UE n. 1143/14 e del decreto legislativo n. 230/2017, al fine di favorire l'omogenea applicazione delle disposizioni e garantire l'efficacia delle misure previste.

Si auspica che il rapporto tecnico possa diventare un utile strumento operativo per tutto il personale delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

1 Introduzione

Il 30 gennaio 2018 è stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo n. 230/2017 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, disponibile all'indirizzo:

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-30&atto.codiceRedazionale=18G00012&elenco30giorni=false

Il suddetto regolamento UE n. 1143/2014, entrato in vigore il 1º gennaio 2015 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=IT>), stabilisce le norme atte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive, con particolare riferimento a quelle specie inserite nell'elenco di rilevanza unionale, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono avere per la salute umana o l'economia. Il regolamento fornisce altresì le definizioni applicabili e prevede l'emanazione di atti successivi ai fini della sua piena applicabilità.

Per queste specie il regolamento UE ha introdotto un generale divieto di commercio, possesso, scambio, trasporto e rilascio in natura, e impone un obbligo di immediata segnalazione, controllo o eradicazione in ambiente naturale. Inoltre, chiede ai Paesi dell'UE di attivare un sistema di sorveglianza e di monitoraggio delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, e di identificare i principali vettori di introduzione accidentale di specie invasive, adottando almeno un piano d'azione per prevenire il rischio di ulteriori introduzioni. Infine, il regolamento 1143/2014 prevede anche un sistema di autorizzazioni e deroghe ai divieti, limitatamente a casi particolari. L'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, identificate in base a una specifica valutazione del rischio condotta a livello europeo, è suscettibile di continue integrazioni e aggiornamenti. Tale elenco deve essere interamente riesaminato almeno ogni sei anni e nel frattempo, se necessario, aggiornato. L'elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale attualmente include 49 specie, di cui 33 risultano già presenti in Italia (vedi allegato 1, aggiornato a luglio 2018).

La conoscenza della normativa da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti e, più in generale, la consapevolezza della grave minaccia legata all'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive da parte della società è fondamentale per una gestione delle stesse che possa essere realmente efficace. Da questa idea nasce il progetto Life ASAP che ha come obiettivo principale la riduzione del tasso di introduzione delle specie aliene invasive e del loro impatto, attraverso l'aumento della consapevolezza da parte di tutta la società italiana e la sua partecipazione attiva.

Tale obiettivo sarà perseguito attraverso una serie di campagne di formazione ed informazione svolte sull'intero territorio nazionale per vari target e portatori di interesse (educatori e operatori di zoo, orti botanici e musei scientifici, visitatori e operatori delle aree protette, florovivaisti, cacciatori, pescatori, veterinari, ecc.). Si ritiene infatti che una maggiore conoscenza della problematica possa contribuire da un lato all'adozione da parte di tutti di comportamenti più

responsabili e dall'altro ad una più efficace gestione delle specie attraverso un maggiore sostegno alle azioni di contrasto necessarie.

Il progetto Life ASAP prevede anche attività di supporto all'implementazione del regolamento UE sulle specie esotiche invasive e del decreto legislativo 230/17 attraverso occasioni di formazione e informazione rivolte in particolare al personale delle Pubbliche Amministrazioni, responsabili a vario titolo dell'applicazione di tali norme. Le attività di formazione/informazione sono basate su incontri tematici con esperti, FAD, materiale online, guide tecniche.

Il presente rapporto tecnico, in particolare, ha l'obiettivo di fornire agli amministratori pubblici, a vario titolo responsabili dell'attuazione del regolamento UE n. 1143/14 e del decreto legislativo 230/17, un'analisi integrata dei due strumenti normativi che possa anche chiarire alcuni passaggi interpretativi.

2 Quadro normativo

2.1 Quadro internazionale e comunitario

L'importanza della minaccia rappresentata dalle specie esotiche invasive si riflette su una serie di accordi e leggi internazionali e europei. Di seguito si illustrano brevemente le fonti disponibili più pertinenti.

Convenzione di Ramsar. La Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale, firmata a Ramsar (Iran) nel 1971, è il primo trattato intergovernativo che istituisce un quadro di azioni nazionali e di cooperazione internazionale per la conservazione e l'uso sostenibile delle zone umide e delle loro risorse. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con il DPR n. 448 del 13 marzo 1976 e con il DPR n. 184 dell'11 febbraio 1987. Con la Risoluzione VII. 18: *Invasive species and wetlands*, la Conferenza delle Parti ha affrontato il problema della minaccia rappresentata dalle specie invasive per gli ecosistemi acquatici.

Convenzione di Berna. Anche la Convenzione di Berna (1979) sulla Conservazione della vita selvatica in Europa, approvata dal Consiglio delle Comunità europee con Decisione del 82/72/CEE, invita a monitorare attentamente l'introduzione di specie non indigene. Inoltre, nel 2003, nell'ambito di tale Convenzione, è stata redatta la **Strategia europea sulle Specie Aliene Invasive** (Genovesi e Shine, 2004). La strategia europea mira a fornire orientamenti per aiutare i membri della Convenzione di Berna nell'impegno a identificare e dare priorità ad azioni chiave da attuare a livello nazionale e regionale. L'individuazione delle vie di introduzione prioritarie e la loro gestione è in effetti un'azione chiave per prevenire l'introduzione di nuove specie esotiche invasive all'interno del territorio europeo e attraverso l'Europa. Supporta altresì l'attuazione di sistemi di preallarme e di risposta rapida per rilevare le nuove invasioni.

Convenzione sulla Diversità Biologica. Nell'ambito della CBD (1992), l'accento sul problema relativo alle specie esotiche invasive viene stabilito all'art. 8, lettera h, di tale convenzione, in base al quale ciascuna Parte contraente, per quanto possibile e opportuno, "vieta di introdurre specie

esotiche, o le controlla o le elimina, se minacciano gli ecosistemi, gli habitat e le specie". Durante la X riunione della Conferenza delle Parti, è stato indicato il Piano Strategico per la Biodiversità, con 20 obiettivi principali per il 2020 (Aichi Biodiversity Targets). In tale Piano, l'obiettivo 9 afferma: *"Entro il 2020, le specie esotiche invasive e le vie di introduzione saranno identificate e stabilite le priorità, le specie prioritarie saranno controllate o eradicate e messe in atto misure per gestire tali vie, per impedire la loro introduzione e insediamento".* Questo obiettivo evidenzia l'importanza di assicurare una particolare attenzione alla gestione delle vie di introduzione delle specie esotiche.

Le Direttive europee: Acque, Uccelli, Habitat e Strategia Marina. Il nuovo regolamento UE n. 1143/2014, insieme al decreto legislativo di adeguamento della normativa nazionale, concorre al raggiungimento degli obiettivi delle direttive 2000/60/CE (Acque), 2008/56/CE (Strategia marina) e 2009/147/CE (Uccelli) del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, in quanto stabilisce norme volte a prevenire, ridurre al minimo e mitigare gli effetti negativi delle specie esotiche invasive sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, nonché sulla salute umana e sulla sicurezza, puntando al contempo a limitare i conseguenti danni sociali ed economici.

Il regolamento CE n. 338/97, che recepisce integralmente le disposizioni della Convenzione di Washington (CITES) e concerne la protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, modificato dal regolamento UE n. 2017/160 della Commissione del 20 gennaio 2017, è volto essenzialmente a controllare il commercio delle specie minacciate di estinzione. Alcune specie esotiche invasive erano incluse nell'allegato B del regolamento n. 338/97 e la loro importazione era vietata nell'Unione in quanto ne era stato riconosciuto il carattere invasivo e gli effetti negativi della loro introduzione sulle specie autoctone. Si trattava in particolare di: *Callosciurus erythraeus*, *Sciurus carolinensis*, *Oxyura jamaicensis*, *Lithobates (Rana) catesbeianus*, *Sciurus niger*, *Chrysemys picta* e *Trachemys scripta elegans*. Al fine di assicurare un quadro giuridico coerente e una normativa uniforme in materia di specie esotiche invasive nel territorio dell'Unione, tali specie sono state tutte incluse nell'Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (regolamento di esecuzione UE n. 2016/1141), ad eccezione di *Chrysemys picta*, che rimane iscritta negli allegati del regolamento n. 338/97.

La **Strategia Europea sulla Biodiversità 2020**, all'Obiettivo 5, riguardo le specie aliene invasive prevede: *"Entro il 2020 individuare e classificare in ordine di priorità le specie aliene invasive e le vie di introduzione, controllare o eradicare le specie prioritarie, gestire le vie di introduzione per prevenire l'introduzione e impedire l'insediamento di nuove specie aliene invasive.* (Bruxelles, 3.5.2011 COM (2011) 244 definitivo).

L'impegno dell'Unione Europea: il regolamento UE n. 1143/2014 e il supporto finanziario. Il problema delle specie esotiche invasive è stato affrontato in modo compiuto nell'Unione Europea con l'adozione del recente regolamento UE n. 1143/2014. Entrato in vigore il 1° gennaio 2015, il regolamento stabilisce le norme atte a proteggere la biodiversità e i servizi ecosistemici nel territorio europeo, causati dall'introduzione e dalla diffusione, sia deliberata che accidentale, delle specie esotiche invasive, nonché a ridurre al minimo e mitigare l'impatto che queste specie possono arrecare sulla salute umana e sull'economia. Con il regolamento n. 1143/2014, gli Stati Membri sono chiamati ad attuare una serie di misure gestionali rivolte verso le specie esotiche invasive più dannose, incluse in uno specifico elenco di specie esotiche invasive di rilevanza

unionale, identificate in base a una specifica valutazione del rischio condotta a livello europeo, che è suscettibile di continue integrazioni e sottoposta a revisione periodica ogni 6 anni.

Il regolamento n. 1143/2014 non prevede specifici strumenti finanziari; nell'Unione Europea il supporto ai progetti aventi per oggetto le specie esotiche invasive è stato garantito attraverso diversi strumenti finanziari: LIFE, Programma di sviluppo rurale (2014-2020), Horizon 2020, Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Interreg, Alcotra, ecc.). Il problema delle specie esotiche invasive è stato spesso affrontato in tutta Europa a livello locale, soprattutto dagli Enti responsabili delle aree naturalistiche che operano nell'ambito della rete Natura 2000. Attraverso il programma LIFE, dal 1992 in poi, l'UE ha sostenuto numerosi progetti. Anche altre iniziative, condotte sia all'interno sia all'esterno della rete Natura 2000, hanno fruito di un aiuto in virtù della componente "Natura" del programma LIFE +.

In Italia molti progetti LIFE hanno riguardato le specie esotiche invasive (Scalera *et al.*, 2017), tra essi si segnalano i seguenti (acronimi): GESTIRE 2020, PonDerat, STOPVESPA, U-Savereds, RES MARIS, RESTO CON LIFE, ALTA MURGIA, PUFFINUS Tavolara, BIOAQUAE, Pelagic Birds, SOS Tuscan Wetlands, RARITY, ECO-RICE, EC-SQUARE, MONTECRISTO, LAGO GANNA, ISOTOSCA, CONOPS. Al fine di assicurare uno scambio di informazioni e buone pratiche tra i progetti LIFE che riguardano le specie esotiche invasive è stato creato un meccanismo volontario di coordinamento, denominato "*Italian Network of LIFE projects dealing with IAS issues*" coordinato da ISPRA.

2.2 Quadro nazionale

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 230/2017 (14 febbraio 2018), i principali strumenti normativi che contenevano aspetti rilevanti in materia di introduzione e controllo di specie esotiche invasive erano i seguenti.

La **Legge 11 febbraio 1992, n. 157** (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) e s.m.i. al comma 2 dell'art. 2 (comma modificato dall'art. 11, c. 12-bis, del D. L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116 e successivamente sostituito dall'art. 7, comma 5, lettera a) della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 – Collegato ambientale) stabilisce che le norme "non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie **alloctone**, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015 (*specie para-autoctone*), la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19".

All'art. 19 si prevede la possibilità per le Regioni di provvedere "al **controllo** delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia", e dispone, inoltre, che "tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA). Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia

dei predetti metodi, le Regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali ... [omissis]". Gli interventi di controllo o eradicazione di mammiferi e uccelli esotici invasivi di rilevanza unionale devono quindi essere autorizzati dalla Regione o Provincia Autonoma territorialmente competente, sulla base di un parere ISPRA.

Infine, all'art. 20, comma 1, dove si parla di "introduzione di fauna selvatica dall'estero", si dispone che "L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie **autoctone**, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico".

Il DPR n. 357/97, modificato e integrato dal **DPR n. 120/2003**, concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE (direttiva Habitat), all'art. 12, comma 3, dispone il divieto di reintroduzione, introduzione e ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone.

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 230/2017, è stato emanato il **decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34** - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali, subentrato al precedente D.Lgs. n. 227/2001. Il decreto legislativo n. 34/2018, nell'ambito della disciplina delle attività di gestione forestale di cui all'art. 7, prevede il divieto di sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche in attuazione al regolamento n. 1143/2014.

3 Il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230

Come previsto nei principi guida della Convenzione sulla Diversità Biologica in relazione alle specie esotiche invasive, la politica nazionale in materia si basa sull'approccio gerarchico, che dà priorità alla prevenzione delle nuove introduzioni non specificatamente autorizzate, attraverso il rilevamento precoce e la successiva eradicazione, nel caso di nuove introduzioni, ed eventualmente il controllo e contenimento a lungo termine qualora un'eradicazione non sia più praticabile o fattibile e gli impatti causati dalle specie introdotte rendano necessaria questa scelta.

Il decreto legislativo n. 230/2017 è stato predisposto ai sensi dell'art. 3 della legge 12 agosto 2016, n. 170, che delega al Governo l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge di delegazione europea 2015, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire la diffusione delle specie esotiche invasive.

Nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione parlamentare sopra citata, il decreto legislativo n. 230/2017 individua gli enti responsabili del coordinamento e l'attuazione del regolamento 1143/14 ed in particolare:

- a) il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito Ministero dell'Ambiente) quale autorità nazionale competente designata per i rapporti con la Commissione europea, relativi all'applicazione del regolamento UE n. 1143/2014 e per il

coordinamento delle attività necessarie alla sua attuazione, nonché per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui agli artt. 8 e 9 del regolamento 1143/2014;

- b) l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) quale ente di supporto tecnico scientifico al Ministero dell'Ambiente nello svolgimento delle attività previste dal regolamento;
- c) le Regioni e le Province Autonome e i Parchi Nazionali quali i destinatari primari della norma in virtù delle competenze in materia di monitoraggio e attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati;
- d) gli Enti gestori delle aree protette nazionali tra i soggetti coinvolti nell'applicazione delle misure di eradicazione rapida e nell'eliminazione delle popolazioni di specie esotiche invasive, nonché nell'applicazione delle misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale. Dopo la conclusione delle operazioni di eradicazione o delle misure di gestione, sulla base di un'analisi costi-benefici adottano appropriate misure di ripristino degli ecosistemi degradati, danneggiati o distrutti;
- e) il Comando Unità Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare (CUTFAA) dell'Arma dei Carabinieri quale supporto del Ministero dell'Ambiente per l'espletamento dei suoi compiti e responsabile per l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 25;
- f) il personale presso le Dogane, i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) (per le specie animali) e i Punti di entrata (per le specie vegetali) per i controlli ufficiali finalizzati ad impedire l'ingresso delle specie di rilevanza unionale e nazionale senza permesso in deroga.

Il decreto legislativo inoltre:

- a) disciplina il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni di cui agli artt. 8 e 9 del regolamento 1143/2014, nonché le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei titolari di tali provvedimenti;
- b) disciplina i controlli presso le Dogane, i punti di entrata (per le specie vegetali) e i posti di ispezione frontaliera (per le specie animali);
- c) stabilisce gli obblighi a carico degli importatori e i loro rappresentanti in dogana;
- d) definisce i divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, prevedendo sanzioni amministrative e penali e destinando il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione di cui agli artt. 17 e 19 del regolamento 1143/2014;
- e) istituisce il sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale previsto all'art. 14 del regolamento 1143/2014;
- f) disciplina le misure di eradicazione rapida, le deroghe all'obbligo di eradicazione rapida, le misure di emergenza, le misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza

unionale e nazionale già presenti o a rischio di introduzione nel territorio della Repubblica Italiana, le misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati e il recupero dei relativi costi;

- g) introduce l'obbligo di denuncia di possesso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale e prevede disposizioni transitorie per i privati cittadini proprietari non commerciali e per le scorte commerciali, ai sensi degli artt. 31 e 32 del regolamento 1143/2014;
- h) prevede la possibilità di adottare un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, cui si applicano le stesse disposizioni e divieti previsti per le specie esotiche di rilevanza unionale. Tale elenco potrà essere progressivamente integrato sulla base delle richieste di Regioni e Province Autonome.

Il decreto legislativo rinvia a diversi e successivi decreti attuativi del Ministro dell'Ambiente per quanto concerne la definizione di:

- a) un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Art. 5);
- b) uno o più piani d'azione mirati ai vettori principali di introduzione di specie esotiche invasive, finalizzati a ridurre i rischi di introduzione accidentale nel nostro Paese. I piani d'azione devono essere elaborati dall'ISPRA, e adottati sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Art. 7);
- c) un registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale che i soggetti autorizzati con i permessi e le autorizzazioni previsti del regolamento e dal relativo decreto legislativo attuativo dovranno tenere (Art. 12);
- d) le tariffe concernenti le spese relative alle procedure per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal regolamento e dal relativo decreto legislativo attuativo, determinate di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Art. 29);
- e) uno o più piani di gestione in cui sono stabilite le misure per la gestione delle specie di rilevanza unionale (e se del caso, nazionale) ampiamente diffuse sul territorio.

Nel decreto, così come già previsto nel regolamento, si stabilisce la clausola di invarianza finanziaria (art. 30). Pertanto, non è previsto alcun meccanismo finanziario specifico a supporto dell'implementazione della norma.

Il decreto legislativo è articolato in 8 titoli e 30 articoli, illustrati di seguito nel dettaglio e analizzati in modo coordinato con il testo del regolamento UE continuamente richiamato dal decreto legislativo.

Titolo I: Disposizioni generali

3.1 Ambito di Applicazione

Come accennato, il decreto legislativo 230/17 e il regolamento UE 1143/14 si basano su un insieme di restrizioni e di misure gestionali da applicare ad una serie di elenchi di specie di rilevanza unionale e, nel caso i paesi membri le individuino, di rilevanza nazionale e transnazionale così come definite all'art. 3 del regolamento UE 1143/14.

Le definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme, richiamate nell'art. 3 del regolamento, ed integrate dalle definizioni riportate nell'art.2 del decreto legislativo sono riportate nel box 1.

Nessuna delle specie, anche se esotiche invasive, oggetto di altre normative o regolamenti può entrare nell'elenco di rilevanza unionale.

Il regolamento 1143/14 non si applica a (art. 2, comma 2, del regolamento):

- specie che migrano in modo naturale in risposta ai mutamenti delle condizioni ecologiche e ai cambiamenti climatici;
- organismi geneticamente modificati (direttiva 2001/18/CE);
- agenti patogeni che causano infezioni o malattie negli animali;
- organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali (direttiva 2000/29/CE) ;
- specie incluse nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 quando impiegate in acquacoltura;
- microorganismi utilizzati nei prodotti fitosanitari già autorizzati o in corso di valutazione a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009;
- microorganismi utilizzati nei biocidi già autorizzati o in corso di valutazione a norma del regolamento (UE) n. 528/2012.

BOX 1: Definizioni di cui all'art. 3 del regolamento e all'art. 2 del D.Lgs. n. 230/2017

<i>Specie esotica</i>	qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi
<i>Specie esotica invasiva</i>	una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi
<i>Specie esotica invasiva di rilevanza unionale</i>	una specie esotica invasiva i cui effetti negativi (sulla biodiversità e i servizi ecosistemici) sono considerati tali da richiedere un intervento concertato a livello di Unione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3
<i>Specie esotica invasiva di rilevanza nazionale</i>	una specie esotica invasiva, diversa da una specie esotica invasiva di rilevanza unionale, della quale uno Stato membro in base a prove scientifiche considera significativi per il proprio territorio, o per una sua parte, gli effetti negativi del rilascio e della diffusione, anche laddove non interamente accertati, e che richiede un intervento a livello di detto Stato membro
<i>Biodiversità</i>	la variabilità degli organismi viventi, di qualunque origine, inclusi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici dei quali fanno parte; comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi
<i>Servizi ecosistemici</i>	contributi diretti e indiretti degli ecosistemi al benessere umano
<i>Introduzione</i>	lo spostamento di una specie al di fuori del suo areale naturale in conseguenza dell'intervento umano
<i>Ricerca</i>	l'attività descrittiva o sperimentale, condotta a norma di legge, per ottenere nuovi dati scientifici o per sviluppare nuovi prodotti, ivi comprese le fasi iniziali di identificazione, caratterizzazione e isolamento di caratteri genetici, eccetto le caratteristiche che rendono una specie invasiva, delle specie esotiche invasive solo nella misura in cui è essenziale per permettere la selezione di tali caratteri nelle specie non invasive
<i>Confinamento</i>	il tenere un organismo in luogo chiuso da cui sia impossibile la fuoriuscita o la diffusione
<i>Conservazione ex situ</i>	la conservazione delle componenti della diversità biologica fuori dal loro habitat naturale
<i>Vettori</i>	le vie e i meccanismi dell'introduzione e della diffusione delle specie esotiche invasive
<i>Rilevamento precoce</i>	la conferma della presenza nell'ambiente di uno o più esemplari di una specie esotica invasiva prima che divenga ampiamente diffusa
<i>Eradicazione</i>	l'eliminazione completa e permanente della popolazione di una specie esotica invasiva tramite mezzi letali o non letali

<i>Controllo demografico</i>	qualsiasi azione letale o non letale applicata alla popolazione di una specie esotica invasiva, che al contempo riduca al minimo l'impatto sulle specie non destinate di misure e sui loro habitat, allo scopo di mantenere il numero di individui il più basso possibile, in modo che, seppure nell'impossibilità di eradicare la specie, ne rendano minimi la capacità invasiva e gli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute umana o sull'economia
<i>Contenimento</i>	qualsiasi azione volta a creare barriere che riducono al minimo il rischio che la popolazione di una specie esotica invasiva si disperda e si diffonda oltre la zona invasa
<i>Ampiamente diffusa</i>	una specie esotica invasiva la cui popolazione ha superato la fase di naturalizzazione, ossia ha raggiunto condizioni di auto-sostentamento, e si è diffusa fino a colonizzare gran parte dell'areale potenziale in cui può sopravvivere e riprodursi
<i>Gestione</i>	qualsiasi intervento letale o non letale volto all'eradicazione, al controllo demografico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva, che nel contempo renda minimo l'impatto sulle specie non destinate di misure e sui loro habitat
<i>Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale</i>	l'elenco previsto dall'articolo 4 del regolamento progressivamente aggiornato dalla Commissione europea
<i>Posti di ispezione frontiera</i>	posto d'ispezione designato e riconosciuto dalla Commissione europea per l'esecuzione dei controlli veterinari sugli animali vivi e sui prodotti di origine animale che giungono alla frontiera dei Paesi membri in provenienza da Paesi terzi e destinati al mercato dell'Unione europea. In Italia sono gli uffici periferici del Ministero della salute autorizzati dalla Commissione europea ad effettuare i suddetti controlli
<i>Specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale</i>	specie esotiche invasive incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale per le quali l'Autorità nazionale competente ritiene necessaria una cooperazione regionale rafforzata ai sensi dell'articolo 11 del regolamento
<i>Impianto</i>	istituto o struttura presso cui è svolta attività di ricerca o di conservazione <i>ex situ</i> e sono tenuti in confinamento esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o nazionale

Un glossario integrato delle definizioni utili è disponibile anche su <https://www.lifeasap.eu/index.php/it/specie-aliene-invasive/glossario> sviluppato nell'ambito dell'azione A4 di Life ASAP.

3.2 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale

Ad oggi (luglio 2018) l'elenco di rilevanza unionale è composto da 49 specie ed è stato ufficialmente adottato con due successivi regolamenti di esecuzione: Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016, e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 della Commissione del 12 luglio 2017. È già in discussione, a livello europeo, l'inclusione di ulteriori specie a partire dal 2019. Per eventuali aggiornamenti in merito si può consultare il sito ufficiale della Commissione europea:

http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/index_en.htm.

L'inclusione delle specie esotiche invasive nell'elenco di rilevanza unionale avviene se, in base alle prove scientifiche disponibili, sono rispettati tutti i seguenti criteri, come definiti nell'art.4 comma 3 del regolamento:

- 1) sono estranee all'intero territorio dell'Unione (eccetto le regioni ultraperiferiche);
- 2) sono in grado di insediare una popolazione vitale e diffondersi nell'ambiente in una regione biogeografica condivisa da più di due Stati membri o una sottoregione marina (eccetto le regioni ultraperiferiche). L'analisi deve essere condotta considerando sia le condizioni climatiche attuali sia quelle conseguenti a ipotizzabili cambiamenti climatici;
- 3) produrranno probabilmente un effetto negativo significativo sulla biodiversità e potrebbero generare conseguenze negative sulla salute umana o l'economia, come viene evidenziato dalla valutazione dei rischi (obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del regolamento);
- 4) sempre in base alla valutazione dei rischi, risulti necessario un intervento concertato a livello unionale per prevenirne l'introduzione, l'insediamento o la diffusione;
- 5) l'iscrizione nell'elenco possa portare a prevenire, ridurre o mitigare efficacemente il loro impatto negativo.

Specie che risultano essere aliene solo in una parte del territorio dell'Unione non possono essere inserite nell'elenco di rilevanza unionale.

Si evidenzia che tra gli aspetti da valutare per poter proporre l'inclusione di una specie nell'elenco di rilevanza unionale sono inclusi gli impatti sulla salute dell'uomo e le attività economiche; tali impatti non sono però sufficienti di per sé per l'inclusione nella lista: devono essere sempre dimostrati impatti sulla biodiversità e servizi ecosistemici.

I paesi membri possono presentare alla Commissione proposte di inclusione di nuove specie nella lista di rilevanza unionale dimostrando che i criteri sopraelencati siano soddisfatti e predisponendo la valutazione del rischio di cui all'art. 5 del regolamento UE (così come riportato all'art. 4 comma 4)

A livello nazionale il decreto legislativo (art. 18 comma 7) stabilisce che le Regioni e le province autonome possano formulare al Ministero dell'Ambiente, con il supporto di ISPRA, proposte di

inserimento di specie esotiche invasive nell'elenco di rilevanza unionale, in base ai dati raccolti con il monitoraggio e predisponendo la già citata valutazione del rischio.

Tale valutazione deve necessariamente includere i seguenti elementi:

- la descrizione della specie (tassonomia, storia, areale naturale e potenziale);
- la descrizione delle dinamiche di riproduzione e diffusione;
- la descrizione dei potenziali vettori di introduzione e diffusione delle specie sia accidentali che deliberati;
- rischi di introduzione, insediamento e diffusione nelle regioni anche in relazione ai possibili cambiamenti climatici;
- distribuzione attuale e potenziale della specie;
- descrizione degli effetti negativi su biodiversità e servizi ecosistemici, salute umana, sicurezza, economia;
- costi potenziali dei danni arrecati;
- usi noti, vantaggi sociali ed economici derivanti dall'utilizzo della specie.

Un modello di valutazione del rischio completo di tutti gli elementi richiesti dal regolamento UE è stato elaborato, discusso e recentemente consolidato a livello europeo. La versione finale è inclusa nel rapporto *"Study on invasive alien species - Development of risk assessments to tackle priority species and enhance prevention"*, disponibile in inglese al seguente link: <https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/co1568d9-025e-11e8-b8f5-01aa75ed71a1/language-en>.

La versione integralmente tradotta in italiano da ISPRA è disponibile in Allegato 2.

3.3 Elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale

L'art. 12 del regolamento UE prevede la possibilità che ciascun Stato membro possa istituire un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale; a queste specie ogni Stato potrà decidere se e quali restrizioni applicare tra tutte quelle possibili (per esempio il divieto di commercio, il trasporto, l'obbligo di eradicazione rapida, ecc.).

Il decreto legislativo, all'art. 5, disciplina l'istituzione di tale elenco; in particolare, è prevista la sua adozione con decreto del Ministro dell'Ambiente, sentiti il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome.

L'elenco, analogamente a quello di rilevanza unionale, è dinamico e può essere aggiornato anche sulla base dei dati raccolti mediante il sistema di sorveglianza predisposto ai sensi dell'art. 18 del

decreto legislativo. Le Regioni e le Province autonome sono infatti tenute a svolgere attività di monitoraggio del territorio e delle acque (interne e marine territoriali) e raccogliere i dati relativi alla presenza di specie esotiche invasive di rilevanza sia unionale che nazionale. Sulla base di questi dati Regioni e Province autonome possono richiedere al Ministero dell'Ambiente l'inserimento di specie nell'elenco nazionale.

Secondo quanto previsto dall'art. 12 del regolamento, il decreto con l'elenco di rilevanza nazionale e i successivi decreti di aggiornamento sono comunicati alla Commissione europea.

L'Italia non ha ancora adottato un elenco di specie di rilevanza nazionale, né un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza transnazionale o regionale (previsto dall'art. 11 del regolamento UE e descritto di seguito).

Alle specie contenute nell'elenco di rilevanza nazionale, il decreto legislativo applica tutte le misure possibili ai sensi dell'articolo 12 del regolamento, ad eccezione dell'art. 13 in merito all'elaborazione di piani d'azione su vettori di introduzione accidentale. Sono quindi applicati:

- i divieti di cui all'art. 6 del decreto (e art. 7 del regolamento);
- gli eventuali permessi e autorizzazioni in deroga (art.8 e art.10);
- i controlli ufficiali alle frontiere (art.15);
- il sistema di sorveglianza (art. 18);
- il rilevamento precoce e l'eradicazione rapida (art. 19);
- le misure di gestione (art. 22);
- il ripristino degli ecosistemi (art. 20).

Tutti i punti qui richiamati sono presentati nel dettaglio nei successivi capitoli.

3.4 Elenco di specie di rilevanza regionale o transnazionale

Il regolamento UE (art. 11) prevede anche la possibilità per gli Stati Membri di individuare, dal proprio elenco di rilevanza nazionale, specie autoctone o non-autoctone dell'intera Unione che richiedono una cooperazione regionale (intesa come cooperazione solo tra alcuni Stati Membri dell'UE e non tutti) rafforzata. Per evitare confusioni, nel decreto legislativo si parla di specie di rilevanza transnazionale.

Il decreto legislativo precisa che le specie di rilevanza transnazionale sono le specie incluse nell'elenco delle specie di rilevanza nazionale per le quali il Ministero dell'Ambiente ritiene necessaria una cooperazione regionale (*sensu* regolamento UE) rafforzata. Pertanto la valutazione della necessità di cooperazione al di fuori dei confini nazionali è di competenza del Ministero dell'Ambiente che ha anche il compito, ai sensi dell'art. 3 comma 3, di promuovere le necessarie attività di cooperazione previste dall'art. 11 del Regolamento.

A livello europeo, su richiesta degli Stati Membri, la Commissione interviene per agevolare la cooperazione e il coordinamento con gli Stati a cui è richiesta cooperazione. Dove ritenuto necessario, la Commissione può richiedere – tramite atti di esecuzione – che gli Stati Membri applichino immediatamente sul proprio territorio i piani d’azione sui vettori (art. 13), il sistema di sorveglianza (art. 14), il rilevamento precoce (art. 16), l’eradicazione rapida (art. 17), le misure di gestione (art. 19), il ripristino degli ecosistemi (art. 20).

Nel caso in cui la specie sia autoctona negli Stati Membri a cui è richiesta la collaborazione questi cooperano unicamente nella valutazione dei vettori (art. 13) e possono adottare misure per evitare l’ulteriore diffusione delle specie nel territorio adiacente.

Il decreto legislativo non prevede in maniera esplicita che le Regioni e le Province autonome possano proporre al Ministero dell’Ambiente delle candidature per specie che richiedano cooperazione transnazionale.

Fatte salve le eventuali richieste della Commissione, il decreto legislativo prevede per le specie di rilevanza transnazionale (o regionale come riportato sul regolamento) l’applicazione dei divieti di cui all’art. 6 come di seguito riportati e l’applicazione di tutte le misure previste per le specie di rilevanza nazionale per quanto riguarda la sorveglianza, la notifica precoce, le misure di gestione ecc..

Titolo II: Prevenzione

3.5 Divieti per le specie di rilevanza unionale, nazionale e transnazionale ai sensi dell’art. 6

Ai sensi dell’art. 6 del decreto legislativo (che riprende l’art. 7 del regolamento UE) alle specie inserite negli elenchi di rilevanza unionale, nazionale e transnazionale (laddove predisposte) sono applicati diversi divieti. In particolare, gli esemplari di tali specie non possono essere:

- a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale o unionale, anche sotto sorveglianza doganale;
- b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto legislativo;
- c) allevati o coltivati, anche in confinamento;
- d) trasportati o fatti trasportare, tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del decreto legislativo;
- e) venduti o immessi sul mercato;
- f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
- g) posti in condizione di riprodursi, crescere spontaneamente, anche in confinamento;

h) rilasciati nell'ambiente.

Si evidenzia che la formulazione adottata alle lettere b) e d) contiene una importante specifica rispetto al Regolamento UE ovvero che la detenzione e il trasporto di esemplari di specie di rilevanza nazionale o unionale non siano vietati nel caso avvengano nell'ambito di misure di eradicazione o gestione stabilite dal Ministero dell'Ambiente e attuate dalle Regioni e dalle Province autonome.

Pertanto per le strutture e il personale, che operano nell'ambito di piani di eradicazione o gestione attuati sotto il coordinamento di Regioni o Province autonome, non è necessario richiedere permessi in deroga ai divieti di trasporto e detenzione.

3.6 Piani d'Azione sui vettori delle specie esotiche invasive

Oltre che nei divieti già citati e nei controlli alle importazioni trattati di seguito, le misure per prevenire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive sul territorio nazionale si concretizzano nella definizione di piani d'azione per trattare i principali vettori attraverso i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono introdotte accidentalmente (art. 7 del decreto e art. 13 del regolamento).

L'art. 7 del decreto legislativo stabilisce che entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, il Ministero dell'Ambiente, sentiti i Ministeri interessati e le Regioni e le Province Autonome, con il supporto tecnico dell'ISPRA, svolga un'analisi dei vettori di introduzione accidentale tramite i quali le specie esotiche invasive vengono introdotte accidentalmente e si diffondono nel territorio e nelle acque marine e identifichi quelli che richiedono azioni prioritarie sulla base di uno dei seguenti criteri (art. 13 del regolamento 1143/14):

- quantità di specie che entrano nell'Unione tramite tali vettori;
- entità dei potenziali danni causati da tali specie.

Una volta identificati i vettori, l'ISPRA ha il compito di elaborare uno o più piani d'azione per trattare tali vettori. Detti piani possono essere aggiornati con nuove misure, secondo i risultati del monitoraggio svolto dal sistema di sorveglianza previsto all'art. 18 del decreto legislativo. In ogni caso, i piani d'azione sono sottoposti a revisione almeno ogni 6 anni.

Successivamente, e comunque entro tre anni dall'adozione dell'elenco di specie di rilevanza unionale, il Ministero dell'Ambiente con il supporto tecnico dell'ISPRA, sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, adotta con uno o più decreti uno o più piani d'azione elaborati.

Il Ministero dell'Ambiente trasmette i piani d'azione alla Commissione europea e assicura il coordinamento con gli altri Stati membri, secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento. Inoltre, in attuazione dell'art. 26 del regolamento, il Ministero dell'Ambiente assicura la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica e al riesame del piano d'azione,

secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2016, n.152, commi da 1-*bis* a 1-*septies*.

Da notare che i piani d'azione ai sensi dell'art.7 si riferiscono unicamente ai vettori di introduzione accidentali, ovvero a trasporti involontari di specie come contaminanti di derrate alimentari, di legname o di piante commercializzate oppure come "autostoppisti" su navi, aerei o altri mezzi di trasporto. In seno alla Conferenza per la Diversità biologica è stata elaborata una classificazione delle *pathways* (sia accidentali che volontari) proposta ufficialmente come standard e riportata in allegato 3.

Nell'ambito del supporto fornito alla corretta implementazione del Regolamento UE è stata redatta una Guida all'interpretazione della classificazione citata "*Guidance for interpretation of CBD categories on introduction pathways*" (Harrower, C.A et al., 2018) disponibile al seguente link: <https://circabc.europa.eu/sd/a/738e82a8-foa6-47c6-8f3b-aeddb535b83b/TSSR-2016-010%20CBD%20categories%20on%20pathways%20Final.pdf>

Titolo III: Permessi e autorizzazioni in deroga

3.7 Permessi e autorizzazioni in deroga ai divieti di cui all'art.6

Il decreto legislativo, così come il regolamento UE, prevede un regime di permessi e autorizzazioni in deroga a tutti i divieti previsti dall'art. 6, ad eccezione della vendita o immissione sul mercato (lettera e) e del rilascio nell'ambiente (lettera h).

L'uso commerciale delle specie di rilevanza (lettera e) può essere temporaneamente autorizzato dal Ministero dell'Ambiente quale parte delle misure di gestione (art. 22) stabilite con decreto, in casi strettamente giustificati e a condizione che siano in essere appropriati controlli (art. 19 del Regolamento UE).

I permessi e le autorizzazioni in deroga si differenziano tra loro per le finalità e l'iter di approvazione che, nel caso delle autorizzazioni, necessita di un passaggio obbligatorio di approvazione da parte della Commissione europea. I permessi sono invece autorizzati e rilasciati direttamente dal Ministero dell'Ambiente (per i dettagli della procedura si veda oltre).

Per quanto concerne le finalità, i permessi possono infatti essere rilasciati per:

- attività di ricerca o conservazione *ex situ*;
- produzione scientifica e il conseguente uso medico di prodotti derivati da esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale. Nel caso in cui l'utilizzo di prodotti derivati da specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale sia inevitabile per far progredire la salute umana, i permessi vengono rilasciati previo parere positivo del Ministero della Salute, dal quale deve risultare indispensabile l'utilizzo di detti

prodotti ai fini della salute umana e che per la produzione di essi non sia possibile l'utilizzo di esemplari di altre specie.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura sociale o economica, solo in casi eccezionali. Le autorizzazioni in deroga possono quindi riguardare uno spettro di attività più varie e ampie rispetto a quelle previste nell'ambito dei permessi ai sensi all'art. 8 del regolamento ma solo per casi eccezionali e per interessi imperativi, restringendo quindi molto di fatto le possibilità di richiesta. Ad oggi ancora nessuno Stato membro ha richiesto l'attivazione di tale procedura.

Le condizioni da soddisfare, le modalità di presentazione della richiesta e la procedura di valutazione della richiesta da parte del Ministero dell'Ambiente sono le stesse per i permessi (art. 8, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto) e per le autorizzazioni (art.10, comma 2 e 3). In ogni fase del procedimento il Ministero dell'Ambiente si avvale del supporto tecnico di ISPRA.

Nel Box 2 sono riportate le condizioni da soddisfare per poter richiedere permessi o autorizzazioni in deroga:

BOX 2: Requisiti per il rilascio dei permessi a condurre attività in confinamento con specie esotiche invasive ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del regolamento UE.

Condizioni per condurre attività in confinamento (art. 8, comma 2, del regolamento UE n.1143/2014):

"a) la specie esotica invasiva di rilevanza unionale è tenuta e manipolata in confinamento ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento (vedi di seguito);

b) l'attività è condotta da personale adeguatamente qualificato come stabilito dalle autorità competenti;

c) il trasporto verso e dal confinamento avviene in condizioni che escludano la fuoriuscita della specie esotica invasiva, come prescritto dall'autorizzazione;

d) in caso di specie esotica invasiva animale di rilevanza unionale, gli esemplari sono marchiati o altrimenti individuati efficacemente ricorrendo a metodi che non causino dolore, angoscia o sofferenza evitabili;

e) il rischio di fuoriuscita, diffusione o rimozione è gestito con efficacia, tenendo conto dell'identità, della biologia e delle modalità di dispersione della specie, dell'attività e del confinamento previsto, dell'interazione con l'ambiente e di ogni altro fattore rilevante;

f) per far fronte alla possibile fuoriuscita o diffusione, sono predisposti un sistema di sorveglianza continua e un piano di emergenza, incluso un piano di eradicazione. Il piano di emergenza è approvato dall'autorità competente. In caso di fuoriuscita o diffusione, il piano di emergenza è attuato immediatamente e l'autorizzazione può essere revocata, su base temporanea o permanente.

L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è limitata al numero di specie esotiche invasive e di esemplari che non supera la capacità della struttura di confinamento, include le restrizioni atte ad attenuare il rischio di fuoriuscita o diffusione della specie in questione e accompagna la specie esotica invasiva a cui si riferisce in ogni momento della sua detenzione, della sua introduzione e del suo trasporto all'interno dell'Unione".

Condizioni con cui gli esemplari sono tenuti in confinamento (art. 8, comma 3, del regolamento UE n.1143/2014):

- "a) gli esemplari sono fisicamente isolati e non possono fuoriuscire, diffondersi né essere rimossi dalle strutture di confinamento in cui sono tenuti da persone non autorizzate;*
- b) i protocolli di pulizia, gestione dei rifiuti e manutenzione garantiscono che nessun esemplare o nessuna sua parte riproducibile possano fuoriuscire, diffondersi, né essere rimossi da persone non autorizzate;*
- c) la rimozione degli esemplari dalle strutture, lo smaltimento o la distruzione o la soppressione indolore avvengono in modo da escludere la propagazione o la riproduzione al di fuori delle strutture".*

L'iter per la richiesta di deroga prevede:

1. la compilazione e l'invio del modulo pubblicato sul sito del Ministero dell'Ambiente <http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive> . Il modulo include una serie di informazioni e documenti per permettere al Ministero dell'Ambiente di valutare se siano soddisfatti i requisiti di cui al comma 2 e 3 dell'art.8 del regolamento sopra presentati (art. 8 comma 2 e art. 10 comma 2 del decreto).
2. insieme alla richiesta di permesso, il richiedente deve fornire la prova del pagamento della tariffa di cui all'art. 29 (art. 8 comma 3 e art.10 comma 2). Le tariffe e le modalità di pagamento sono stabilite con decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanza, ad oggi (luglio 2018) ancora da adottare.
3. la valutazione della documentazione da parte del Ministero dell'Ambiente, che si avvale del supporto tecnico di ISPRA, e la disposizione di un'ispezione dell'impianto in cui saranno detenuti gli esemplari per accertare il possesso dei requisiti necessari (art. 8 comma 4 e art. 10 comma 3 del decreto). Per l'ispezione, il Ministero dell'Ambiente può avvalersi dell'ISPRA e degli uffici competenti della Regione o della Provincia Autonoma territorialmente competente. Dopo l'ispezione deve essere redatto un verbale ai fini del rilascio del permesso. Nel caso in cui la valutazione sia negativa il Ministero dell'Ambiente dà notizia dell'esito e chiude l'istanza.

Nel caso in cui la valutazione sia positiva, le procedure tra richiesta di permesso in deroga e autorizzazione divergono.

Nel caso di richiesta del permesso, questo viene direttamente rilasciato con decreto del Direttore Generale della Direzione per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente accompagnato dal documento previsto dal regolamento (art. 8) adottato con regolamento di esecuzione UE 2016/145 della Commissione (riportato in allegato 4) e scaricabile al seguente link: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0145>.

Nel caso della richiesta di autorizzazione, il Ministero dell'Ambiente presenta a sua volta una domanda alla Commissione che deve riportare le seguenti informazioni (art. 9, comma 4, del regolamento):

- a) gli estremi dell'istituto o del gruppo di istituti, ivi compresi la denominazione e l'indirizzo;
- b) il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui si richiede l'autorizzazione;
- c) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;

- d) il numero o il volume degli esemplari interessati;
- e) i motivi dell'autorizzazione richiesta;
- f) una descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui la specie esotica invasiva di rilevanza unionale deve essere tenuta e manipolata e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto della specie eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;
- g) una valutazione dei rischi di fuoriuscita della specie esotica invasiva di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnata da una descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottare;
- h) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione, se necessario;
- i) una descrizione del pertinente diritto nazionale applicabile a detti istituti.

Solo in caso di valutazione positiva della Commissione europea e relativa autorizzazione, il Ministero rilascia l'autorizzazione ai richiedenti, con le medesime modalità descritte per il permesso.

Nel caso di valutazione negativa della Commissione (per mancanza di motivi di interesse generale imperativo, dei requisiti richiesti o altro) il Ministero dell'Ambiente dà notizia al richiedente.

Il decreto con cui si rilasciano i permessi e le autorizzazioni in deroga, contiene almeno le seguenti informazioni (art. 9 comma 2):

- a) un numero progressivo di identificazione;
- b) i dati identificativi del titolare del permesso;
- c) il nome comune e il nome scientifico, e gli eventuali sinonimi, della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale oggetto del permesso;
- d) i codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87;
- e) il numero o il volume degli esemplari oggetto del permesso, con l'indicazione dell'eventuale marcatura o del sistema di individuazione adottato;
- f) i motivi del permesso;
- g) la descrizione dettagliata delle misure previste per garantire l'impossibilità di fuga, fuoriuscita o diffusione dalle strutture di confinamento in cui gli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale devono essere tenuti e manipolati e delle misure volte a garantire che qualsiasi trasporto degli esemplari eventualmente necessario sia effettuato in condizioni che ne escludano la fuoriuscita;

- h) una valutazione dei rischi di fuoriuscita degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale per cui è richiesta l'autorizzazione, accompagnate dalla descrizione delle misure di mitigazione dei rischi da adottate;
- i) una descrizione del sistema di sorveglianza previsto e del piano di emergenza stilato per far fronte all'eventuale fuoriuscita o diffusione, compreso un piano di eradicazione;
- l) l'approvazione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera f), del regolamento;
- m) la durata del permesso.

Il permesso può contenere prescrizioni relative all'esercizio dell'attività autorizzata (art. 9 comma 3). Inoltre, l'autorizzazione deve contenere tutte le disposizioni specificate nell'autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e/o le eventuali prescrizioni del Ministero dell'Ambiente relative all'esercizio dell'attività autorizzata.

Per tutti i permessi e le autorizzazioni rilasciati, il Ministero dell'Ambiente rende quindi disponibili sul proprio sito istituzionale almeno le seguenti informazioni (art. 8, comma 7, del regolamento):

- a) il nome comune e il nome scientifico della specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale oggetto del permesso;
- b) il numero o il volume degli esemplari interessati;
- c) lo scopo del permesso;

BOX 3: Adempimenti per i Giardini zoologici e gli Orti botanici (art. 14)

Anche i Giardini zoologici e gli Orti botanici devono richiedere il permesso di cui all'art. 8 per la detenzione in deroga di esemplari di specie esotiche invasive, così come esplicitamente descritto all'art. 14 del decreto legislativo.

Nell'ambito dell'istruttoria finalizzata al rilascio del permesso, il Ministero dell'Ambiente può avvalersi della documentazione già prodotta ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, e, se necessario, può effettuare ulteriori verifiche documentali e *in loco*.

3.8 Obblighi dei soggetti ai quali sono rilasciati i permessi o le autorizzazioni in deroga

L'art. 12 stabilisce gli obblighi dei soggetti ai quali sono stati rilasciati permessi o autorizzazioni. In particolare, questi sono tenuti a conservare tutta la documentazione relativa alla deroga richiesta e a comunicare ogni variazione delle informazioni fornite nella richiesta di permesso (ai fini dell'aggiornamento del decreto) al Ministero dell'Ambiente e l'eventuale attivazione del piano di emergenza (per una fuga di esemplari) sia al Ministero dell'Ambiente che agli uffici di Regioni e Province autonome competenti per territorio.

Sono infine tenuti a compilare e aggiornare un registro di detenzione degli esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale il cui contenuto e formato è oggetto di specifico decreto del Ministro dell'Ambiente (in fase di definizione).

3.9 Accessi e ispezioni nei siti autorizzati in deroga alla detenzione delle specie esotiche invasive

Una volta rilasciato un permesso o un'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 13 del decreto (in attuazione di quanto previsto dall'art. 8 del regolamento), il Ministero dell'Ambiente verifica l'adempimento degli obblighi che il regolamento, il decreto legislativo e le eventuali prescrizioni contenute nei permessi e nelle autorizzazioni pongono ai soggetti autorizzati. Per tale attività, le cui spese sono a carico dei soggetti autorizzati, si può avvalere della collaborazione dell'ISPRA, delle Regioni e le Province Autonome competenti per territorio.

Nel caso in cui siano riscontrate delle irregolarità, oltre all'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, vengono applicate le sanzioni previste dal titolo VII del decreto legislativo (art. 25) riportate in Tabella 3 a pagina 38.

Inoltre, a seconda della gravità delle irregolarità, il Ministero dell'Ambiente può procedere:

- a) ad una diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) ad una diffida e contestuale sospensione del permesso o dell'autorizzazione per un tempo determinato, nel caso siano accertate situazioni di pericolo per la salute pubblica o per la sanità animale, per l'ambiente e per il patrimonio agro-zootecnico;
- c) alla revoca permanente del permesso o dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni.

Qualsiasi revoca deve essere giustificata in base a criteri scientifici o in base al principio di precauzione (art. 8 comma 5 del regolamento).

Titolo IV: Controlli all'importazione

3.10 Controlli ufficiali ai sensi dell'articolo 15 del regolamento

Al fine di evitare l'introduzione deliberata di specie esotiche invasive inserite nelle liste di rilevanza unionale e nazionale sono previsti controlli ufficiali ai punti di ingresso la cui disciplina è dettagliata negli art. 15-16-17 del decreto legislativo.

Gli esemplari appartenenti a tali specie, provenienti da Paesi terzi, anche se contenuti in pacchi postali, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- l'importatore abbia già ottenuto il permesso (ex art. 8) o l'autorizzazione (ex art. 10) in deroga previsti;
- le specie siano sottoposte a vigilanza doganale ai sensi del Codice doganale dell'Unione europea.

Il decreto prevede che gli esemplari di specie vegetali siano introdotti in Italia attraverso i punti di entrata presidiati elencati nell'allegato VIII del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i. (riportati in Tabella 1) e gli esemplari di specie animali attraverso i posti di ispezione frontaliere (P.I.F.) specificatamente abilitati ai sensi della decisione della Commissione n. 2009/821/CE e s.m.i (art. 15, comma 2).

Tabella 1 – Punti di entrata presidiati elencati in allegato VIII del D.Lgs. n.214/2005 e s.m.i.

Punti di entrata	Città
Aeroportuali presidiati	Bologna, Milano - Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia
Aeroportuali operativi su chiamata	Ancona - Falconara, Bergamo - Orio al Serio, Cagliari, Catania, Genova, Lamezia Terme, Palermo, Pisa, Milano - Linate, Napoli, Torino, Verona
Portuali presidiati	Ancona, Corigliano Calabro, Genova, Gioia Tauro, La Spezia, Livorno, Napoli, Ravenna, Salerno, Savona, Trieste, Venezia.
Portuali operativi su chiamata	Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Castellammare di Stabia, Catania, Chioggia, Civitavecchia, Imperia, Marina di Carrara, Olbia, Ortona, Palermo, Pescara, Pozzallo, Pozzuoli, Reggio Calabria, Taranto, Torre Annunziata, Trapani.
Ulteriori punti di entrata portuali operativi su chiamata per il legname	Arbatax, Crotone, Molfetta, Monfalcone, Porto Nogaro.

A questi si aggiungono tutte le dogane concordate con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

I Posti di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) sono Uffici veterinari periferici del Ministero della Salute riconosciuti ed abilitati, secondo procedure comunitarie, ad effettuare i controlli veterinari su animali vivi, prodotti di origine animale e mangimi provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato dell'UE o in transito verso altri Paesi terzi con le modalità di cui alle direttive del Consiglio n. 97/78/CE e n. 91/496/CEE recepite rispettivamente con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n°80 e decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e al regolamento (CE) n. 882/2004

L'elenco dei P.I.F. abilitati in Italia è consultabile alla pagina: <http://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/elencoUvacPif.jsp?lingua=italiano&area=uvac-pif&menu=vuoto> ed è riportato nella Tabella 2. Ogni posto è abilitato al controllo di una certa gamma merceologica in funzione delle strutture possedute e secondo le categorie fissate con decisione dell'UE.

Tabella 2 – Posti di Ispezione Frontaliera e rispettivi ambiti territoriali

Ambito territoriale	Uffici P.I.F.	Ufficio principale
Puglia, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise	Bari Porto, Taranto Porto, Ancona Porto	Bari
Lazio	Roma-Fiumicino Aeroporto, Civitavecchia Porto	Fiumicino
Liguria	Genova Porto, Vado Ligure Porto	Genova
Toscana e Sardegna	Livorno Porto, Pisa Aeroporto, Cagliari Porto	Livorno
Lombardia	Milano Malpensa Aeroporto, Bergamo Aeroporto	Milano
Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia	Napoli Porto, Salerno Porto, Gioia Tauro Porto, Palermo Porto, Trapani Porto	Napoli
Emilia Romagna	Bologna Aeroporto, Ravenna Porto	Parma
Piemonte e Val d'Aosta	Torino Caselle Aeroporto, La Spezia Porto	Torino
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige	Venezia Porto, Venezia Aeroporto, Trieste Porto	Verona

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n.214/2005, dal D.Lgs. n.93/1993 e dal DLgs n.80/2000, i controlli ufficiali sono finalizzati alla verifica delle seguenti condizioni (art. 15, comma 3):

- che gli esemplari siano accompagnati dal permesso o dall'autorizzazione valida e dal documento che funge da prova di cui agli artt. 8 e 9 del regolamento (corrispondenti agli articoli 8-9-10-11 del decreto legislativo);
- oppure che gli esemplari appartengano a specie non incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale.

I controlli documentali, dell'identità e le eventuali ispezioni fisiche sono condotti, insieme alle formalità doganali necessarie, presso i punti di ingresso sopra riportati secondo i principi dello sportello unico doganale ex art. 4, comma 57, della L. n. 350/2003, e le disposizioni di cui al DPCM n. 242/2010 e al D.Lgs. n.169/2016 (art. 15, comma 4).

Gli oneri necessari all'effettuazione dei controlli sono a carico dell'interessato, dell'importatore o del suo rappresentante in dogana. Per i controlli sui vegetali si applicano le tariffe e le disposizioni

di cui all'art. 55 del D.Lgs. n.214/2005. Per i controlli sugli animali si applicano le tariffe fissate nel D.Lgs. n. 194/2008 (art.15, comma 5).

L'articolo 16 riguarda gli obblighi degli importatori e disciplina la procedura relativa alle formalità da espletarsi ai punti di entrata presidiati, ai posti di ispezione frontaliera e alle dogane. Tali formalità devono essere espletate congiuntamente alle formalità necessarie per l'assoggettamento ai regimi doganali. Gli adempimenti a carico degli importatori o dei loro rappresentanti sono riportati nei commi 2 e 3: in particolare deve essere notificato preventivamente all'ufficio dogane e alle Autorità competenti l'imminente arrivo delle spedizioni contenenti esemplari di specie di rilevanza e deve essere indicato su almeno uno dei documenti indicato il numero di permesso e la specie di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 25 (comma 4, lettera e), l'importatore o il suo rappresentante in dogana che omettono di osservare le disposizioni appena sintetizzate è soggetto ad una sanzione amministrativa tra i 1000€ e i 6000€.

In caso di esito positivo dei controlli, il PIF o il Servizio fitosanitario competente per territorio autorizzano l'introduzione degli esemplari nel territorio italiano, rilasciando il Documento Veterinario Comune di Entrata o il nulla osta all'importazione o al transito, da presentare all'autorità doganale competente.

In caso di esito negativo dei controlli, il PIF o il servizio fitosanitario competente per territorio respingono gli esemplari oppure, qualora il respingimento non sia possibile, sopprimono o distruggono gli esemplari, applicando le misure previste all'art. 40 del D.Lgs. n.214/2005, all'art. 11 del D.Lgs. n. 93/1993 o all'art. 17 del D.Lgs. n.80/2000.

Nel caso in cui gli esemplari siano controllati in dogana (e non nei P.I.F. o ai punti di entrata) e sia accertata la non conformità al regolamento o al D.Lgs. di attuazione, la dogana competente sospende l'assoggettamento al regime doganale e, sentite le autorità competenti (i.e. punti di entrata presidiati o P.I.F.), sequestra le merci o ne dispone il respingimento all'estero. Le spese relative sono a carico della persona fisica o giuridica che ha introdotto gli esemplari o del suo rappresentante.

Titolo V: Controlli, rilevamento precoce ed eradicazione rapida

3.11 Sistema di sorveglianza

Al fine di prevenire la diffusione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo e in attuazione dell'art. 14 del regolamento, viene istituito un sistema di sorveglianza, coordinato dal Ministero dell'Ambiente, con il supporto dell'ISPRA, che assicuri il monitoraggio del territorio nazionale, delle acque interne e delle acque marine territoriali.

Il regolamento UE prevede che tale sistema abbia le seguenti caratteristiche:

- a) copra l'intero territorio, comprese le acque marine territoriali, degli Stati membri per determinare la presenza e la distribuzione di nuove specie esotiche invasive di rilevanza unionale, nonché di quelle già insediate;
- b) sia abbastanza dinamico da rilevare rapidamente la comparsa nell'ambiente del territorio o parte del territorio di uno Stato membro di qualunque specie esotica invasiva di rilevanza unionale la cui presenza non era fino a quel momento nota;
- c) si fondi sulle pertinenti disposizioni in materia di valutazione e monitoraggio previste dal diritto dell'Unione o da accordi internazionali, sia compatibile con le stesse e ne eviti duplicazioni e utilizzi le informazioni fornite dai sistemi di sorveglianza e monitoraggio vigenti previsti all'articolo 11 della direttiva 92/43/CEE, all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE e all'articolo 11 della direttiva 2008/56/CE;
- d) tenga conto, per quanto possibile, dei possibili impatti sul confine transfrontaliero, anche ai fini delle notifiche.

All'art. 18 (comma 3) il decreto legislativo riprende il punto c) sopra riportato esplicitando che il monitoraggio, condotto dalle Regioni e dalle Province Autonome, con il supporto tecnico dell'ISPRA, si avvale delle strutture già deputate all'attuazione dell'art. 11 della direttiva 92/43/CEE (dir. Habitat), dell'art. 8 della direttiva 2000/60/CE (dir. Quadro acque) e dell'art. 11 della direttiva 2008/56/CE (dir. Strategia Marina).

Il Ministero dell'Ambiente redige, con il supporto dell'ISPRA e sentite le Regioni e le Province Autonome, le linee guida contenenti le indicazioni per l'impostazione dei sistemi e dei programmi di monitoraggio regionali, al fine di produrre dati standardizzati e idonei alla definizione delle misure di eradicazione rapida e di gestione.

Sempre nell'art. 18 il decreto delinea con maggior dettaglio rispetto al regolamento le finalità del monitoraggio:

- a) rilevare la presenza o l'imminente rischio di introduzione di specie esotiche invasive, nonché i vettori tramite i quali le specie esotiche invasive di rilevanza unionale sono accidentalmente introdotte e si diffondono;
- b) individuare le misure più opportune di eradicazione rapida;
- c) individuare le misure di gestione più opportune;
- d) verificare l'efficacia delle misure di eradicazione rapida e di gestione nonché del piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive.

Le Regioni e le Province Autonome sono tenute a trasmettere ogni 12 mesi al Ministero dell'Ambiente i dati e le informazioni raccolte tramite il sistema messo a punto.

Grazie alle informazioni così raccolte le Regioni e le Province Autonome possono formulare al Ministero dell'Ambiente le proposte di inserimento di specie negli elenchi di rilevanza (unionale e nazionale), le proprie proposte per l'elaborazione del piano d'azione per trattare i vettori prioritari

e per le misure gestionali delle specie ad ampia diffusione nel territorio nazionale, nelle acque interne e marine territoriali.

Per eventuali segnalazioni della comparsa di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, il Ministero dell'Ambiente mette a disposizione un'apposita casella di posta elettronica sul proprio sito istituzionale.

3.12 Rilevamento precoce

L'articolo 19 del decreto legislativo descrive la procedura che il Ministero dell'Ambiente e le Regioni e le Province Autonome interessate devono seguire in caso di rilevamento precoce di una specie di rilevanza unionale o nazionale sul territorio nazionale, secondo quanto disposto all'art. 16 del regolamento.

Le Regioni e le Province Autonome interessate comunicano senza indugio al Ministero dell'Ambiente e all'ISPRA:

- a) la **comparsa** sul proprio territorio o parte di esso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale la cui presenza non era fino a quel momento nota nel proprio territorio di competenza o parte di esso;
- b) la **ricomparsa** sul proprio territorio o parte di esso di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale dopo che ne era stata constatata l'eradicazione.

Non sussiste quindi l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di segnalare le nuove aree di espansione di specie già presenti e diffuse sul territorio di competenza (per cui dovrebbero essere già in atto misure di gestione).

Una volta ricevuta la comunicazione, il Ministero dell'Ambiente effettua a sua volta notifica scritta alla Commissione europea e informa gli altri Stati Membri e le altre Regioni o Province Autonome dell'avvenuto rilevamento (art. 19 comma 2). Nel caso in cui sussista il rischio che la specie di rilevanza unionale segnalata si diffonda al di fuori dei confini nazionali, il Ministero dell'Ambiente ne dà notifica agli altri Stati membri potenzialmente interessati e informa il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Art. 18, comma 6 del decreto e art. 19 comma 5 del regolamento).

3.13 Eradicazione rapida ed eventuali deroghe

Subito dopo il rilevamento tempestivo della specie appena descritto, scatta l'obbligo di eradicazione della stessa a meno che non venga disposta, entro due mesi dal rilevamento, una deroga motivata da parte del Ministero dell'Ambiente (ai sensi dell'art. 20 del decreto e dell'art. 18 del regolamento).

La deroga può essere disposta anche su richiesta delle Regioni e delle Province autonome che hanno rilevato la presenza della specie. In questo caso, entro e non oltre i 30 giorni dal rilevamento, le Regioni o le Province autonome devono fornire le informazioni previste dall'art. 18 del regolamento, ovvero dettagliare se sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'eradicazione si dimostra tecnicamente infattibile perché i metodi di eradicazione disponibili non possono essere applicati nell'ambiente in cui è insediata la specie esotica invasiva;
- b) da un'analisi costi/benefici basata sui dati a disposizione emerge con ragionevole certezza che i costi saranno, nel lungo periodo, estremamente alti e sproporzionati rispetto ai benefici dell'eradicazione;
- c) non sono disponibili metodi di eradicazione oppure sono disponibili, ma producono effetti negativi molto gravi sulla salute umana, sull'ambiente o su altre specie.

La deroga motivata contiene anche idonee misure di contenimento e di gestione, per evitare l'ulteriore diffusione della specie.

In caso di valutazione positiva della richiesta di Regioni e Province autonome, da assumere entro e non oltre 60 giorni dal rilevamento, il Ministero notifica alla Commissione europea la propria decisione, fornendo tutti gli elementi che provano il sussistere delle condizioni sopra riportate.

Nel caso in cui la Commissione europea, con un apposito atto di esecuzione adottato ai sensi dell'art. 27 del regolamento, accolga la decisione notificata, il Ministero dell'Ambiente, con il supporto di ISPRA e sentite le Regioni e le Province Autonome, dispone le misure di gestione ai sensi dell'art. 22.

Nel caso in cui la Commissione europea respinga la decisione notificata, il Ministero dell'Ambiente dispone le appropriate misure di eradicazione rapida ai sensi dell'art. 19.

Il Ministero dell'Ambiente informa le Regioni e le Province Autonome in merito alle comunicazioni intercorse con la Commissione europea.

Nel caso in cui la deroga all'eradicazione rapida non sia accolta (dal Ministero dell'Ambiente o dalla Commissione) oppure non ci siano le condizioni per proporla, il Ministero, senza indugio e comunque entro 3 mesi dalla comunicazione della presenza della specie fatta da Regioni o Province autonome, dispone le appropriate misure di eradicazione rapida, con il supporto dell'ISPRA, sentite le Regioni e Province Autonome interessate dalla presenza della specie e, dove opportuno, il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per i potenziali effetti sulla salute umana e sul patrimonio agro-zootecnico.

Tali misure di eradicazione rapida sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al DPR n. 357/97 e s.m.i., così come riportato al comma 2 dell'art. 19; pertanto non è necessario predisporre la valutazione di incidenza ai sensi dello stesso DPR per le operazioni eseguite all'interno di siti Natura 2000.

Le misure di eradicazione rapida disposte dal Ministero dell'Ambiente vengono attuate dalle Regioni e Province Autonome interessate e dagli Enti gestori delle aree protette nazionali, con il

supporto dell'ISPRA, avvalendosi anche eventualmente della collaborazione di altre Amministrazioni o anche di soggetti privati. Sul territorio nazionale, il ricorso ai soggetti privati è possibile per tutte le specie di rilevanza unionale ad eccezione degli uccelli e di tutti i mammiferi (tranne la nutria). Per questi due ultimi gruppi infatti il riferimento normativo rimane l'art. 19 della legge 157/92 (come definito nel comma 2) che prevede l'utilizzo di personale di istituto.

Le Regioni e Province Autonome interessate e gli Enti gestori delle aree protette nazionali assicurano l'eliminazione completa e permanente delle popolazioni di specie esotiche invasive, risparmiando agli esemplari angoscia o sofferenze evitabili, limitando gli impatti sulle specie non bersaglio e sull'ambiente, tenendo in considerazione la salute pubblica, la salute animale e del patrimonio agro-zootecnico e dell'ambiente.

Il Ministero dell'Ambiente viene informato dalle Regioni e Province Autonome interessate e dagli Enti gestori delle aree protette nazionali circa i risultati conseguiti nel corso delle attività di eradicazione (da raccogliere grazie al sistema di sorveglianza istituito ai sensi dell'art. 18 del decreto).

Le autorità competenti per territorio (cioè i Sindaci) debbono adottare i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ai fondi privati, nel caso in cui ciò sia necessario per l'attuazione degli interventi di eradicazione.

Al termine delle attività, il Ministero, con il supporto dell'ISPRA:

- a) valuta l'efficacia delle misure di eradicazione;
- b) stabilisce, sentite le Regioni e Province Autonome interessate, la conclusione di tali misure;
- c) informa la Commissione europea circa l'efficacia delle misure intraprese e notifica l'avvenuta eradicazione della popolazione della specie esotica invasiva di rilevanza unionale, informando anche gli altri Stati membri (art. 17, comma 4, del regolamento).

Il decreto precisa che le Amministrazioni devono svolgere le attività appena descritte con le risorse disponibili nei propri bilanci.

3.14 Misure di emergenza

L'art. 21 del decreto legislativo prevede che il Ministero dell'Ambiente possa adottare misure di emergenza, sentito il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'art. 6 comma 1, nel caso in cui sia rilevata la presenza o l'imminente rischio di introduzione nel territorio nazionale di esemplari di una specie esotica invasiva che non è ancora inserita nell'elenco di rilevanza unionale, ma che, in base a prove scientifiche preliminari, il Ministero dell'Ambiente ritenga possa rispondere ai criteri di inclusione nell'elenco unionale riportati a pag. 15 (e all'art. 4 paragrafo 3 del regolamento).

Le misure di emergenza vengono adottate con decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare.

Nel caso in cui le misure introdotte prevedano l'applicazione delle restrizioni di cui alle lettere a), d) o e) dell'art. 6, comma 1 del decreto (cioè divieto di introduzione o di transito nel territorio nazionale; divieto di trasporto e di far trasportare; divieto di vendita o messa in commercio), il Ministero dell'Ambiente ne dà notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, insieme alle prove a loro sostegno, e cura gli adempimenti previsti all'art. 10 del regolamento, ovvero la disposizione di una valutazione dei rischi in conformità alle disposizione dell'art. 5 del regolamento, entro al massimo 24 mesi dall'adozione del decreto.

Una volta ricevuta la notifica, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione e sulla base di prove scientifiche preliminari, se la specie può rispondere ai criteri di inclusione nell'elenco di rilevanza unionale e adotta le misure di emergenza per l'Unione sotto forma di una qualsiasi delle restrizioni di cui all'art. 6 comma 1, per un periodo di tempo limitato in funzione dei rischi posti dalla specie in questione.

Titolo VI: Gestione delle specie esotiche invasive ampiamente diffuse

3.15 Misure di gestione

Per quanto concerne le specie di rilevanza unionale ormai diffuse sul territorio nazionale nelle acque interne o nelle acque marine territoriali, devono essere predisposte misure di gestione efficaci, finalizzate a minimizzare gli effetti negativi sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici collegati e sulla salute pubblica, sull'economia (come disposto nel Regolamento UE) ma anche sulla sanità animale e sul patrimonio zootecnico (come esplicitato nel decreto).

L'art. 22, secondo quanto previsto all'art. 19 del regolamento, dispone che il Ministero dell'Ambiente, sentito il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome e l'ISPRA, stabilisca con decreto, entro 18 mesi dall'inclusione delle specie negli elenchi di rilevanza unionale e nazionale, tali misure.

Con il decreto può essere temporaneamente autorizzato l'uso commerciale di queste specie (altrimenti mai derogabile), quale parte delle misure di gestione volte all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione in casi strettamente giustificati e a condizione che siano in essere tutti i controlli appropriati al fine di evitare l'ulteriore diffusione (art. 19, comma 2, del regolamento). L'uso commerciale temporaneo deve però essere necessariamente ed esplicitamente indicato nel decreto del Ministero dell'Ambiente.

Le misure di gestione possono essere articolate su base regionale, rispettando i criteri stabiliti all'art. 19 del regolamento, ovvero le misure di gestione:

- devono essere proporzionate all'impatto sull'ambiente e adeguate alle circostanze specifiche;
- sono basate su un'analisi costi/benefici e includono, se necessario, le misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati di cui all'art. 23 del decreto legislativo (art. 20 del regolamento);

- sono ordinate per priorità in base alla valutazione del rischio e alla loro efficienza in termini di costi.

Le misure di gestione consistono in interventi fisici, chimici o biologici, letali o non letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie esotica invasiva. Tra le misure di gestione rientrano anche eventuali interventi sull'ecosistema finalizzati ad aumentarne la resilienza verso le invasioni attuali e future.

Nell'applicare le misure e nella scelta dei metodi da utilizzare, va tenuta in debita considerazione la salute umana e l'ambiente, le specie non target e i loro habitat e vanno risparmiati alle specie aliene animali dolore, angoscia o sofferenza evitabili, senza tuttavia compromettere l'efficacia delle misure di gestione.

Anche in questo caso (come per l'eradicazione rapida) è esplicitato (comma 2 art. 22) che le misure gestionali sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al DPR n. 120/2003; pertanto non è necessario predisporre la valutazione di incidenza ai sensi dello stesso DPR per la realizzazione di tali interventi nei siti Natura 2000.

Prima dell'adozione con decreto delle misure gestionali per ciascuna specie, il Ministero dell'Ambiente assicura la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art.22 comma 3 del decreto legislativo (e dell'art. 26 del regolamento), all'elaborazione, alla modifica e al riesame delle misure di gestione mediante consultazione pubblica.

Per consultazione pubblica si intende, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, all'art. 3-sexies commi da 1-bis a 1-septies, la possibilità, offerta a chiunque di prendere visione del piano in cui sono definite le appropriate misure di gestione per la specie oggetto dello stesso ed estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, della quale l'autorità procedente da avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web.

Una volta conclusa la consultazione pubblica e apportate le eventuali modifiche, il Ministero dell'Ambiente presenta il piano di gestione per i previsti pareri al MIPAF, al Ministero della Salute, alla Conferenza Stato-Regioni/Province Autonome e all'ISPRA.

Il Piano è quindi adottato formalmente dal Ministero dell'Ambiente con apposito decreto.

Anche in questo caso (come nel caso dell'eradicazione rapida) è responsabilità delle Regioni, Province Autonome e aree protette nazionali applicare le misure di gestione approvate con decreto, con il supporto dell'ISPRA, avvalendosi se necessario della collaborazione di altre amministrazioni e di soggetti privati.

Nelle more dell'adozione del Piano di gestione ai sensi del decreto legislativo, le Regioni e le Province autonome sono comunque tenute ad intervenire sulle specie di rilevanza unionale e nazionale al fine di contenerne l'ulteriore diffusione e gli impatti negativi, informando il Ministero dell'Ambiente e l'ISPRA delle misure adottate.

Per le specie di rilevanza unionale o nazionale appartenenti alla fauna omeoterma (ad eccezione della nutria) è necessario il parere dell'ISPRA per l'applicazione delle misure gestionali che

prevedono il controllo delle specie ai sensi dell'art. 19 della legge n.157/92 e, come già accennato nel caso delle operazioni di eradicazione, deve essere utilizzato personale di istituto.

Il Ministero dell'Ambiente deve essere informato dalle Regioni e Province autonome dell'applicazione delle misure gestionali e dei risultati conseguiti dalle attività programmate.

Infine, si prevede che le autorità competenti per territorio (cioè i Sindaci) adottino i provvedimenti necessari a garantire l'accesso ai fondi privati nel caso in cui sia richiesto nell'ambito delle misure di gestione.

Il sistema di sorveglianza, di cui all'art. 18, è concepito e utilizzato anche per monitorare l'efficacia dell'eradicazione, del controllo numerico o delle misure di contenimento, nel rendere minimi gli effetti sulla biodiversità e sui servizi ecosistemici collegati, sulla salute umana e sull'economia. Laddove è appropriato, i controlli valutano anche l'impatto sulle specie non bersaglio.

Quando sussiste il rischio significativo che una specie esotica invasiva di rilevanza unionale già diffusa in Italia si diffonda in un altro Stato Membro, il Ministero dell'Ambiente ne dà notifica immediata agli altri Stati membri e alla Commissione. Se opportuno, gli Stati Membri interessati possono decidere misure di gestione concordate. Se viene interessato uno stato terzo, il Ministero dell'Ambiente provvede a informare il paese terzo interessato.

3.16 Ripristino degli ecosistemi danneggiati e recupero dei costi

L'art. 23 del decreto legislativo (art. 20 del regolamento UE) stabilisce che, fatto salvo quanto previsto in materia di prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente previsti dal D.Lgs. n. 152/2006, le Regioni e le Province autonome e gli enti gestori delle aree protette nazionali, una volta conclusa l'eradicazione rapida (art. 19) o nell'ambito delle misure di gestione (art. 22), previo nulla osta del Ministero dell'Ambiente, adottino appropriate misure di ripristino per favorire la ricostruzione di un ecosistema che è stato degradato, danneggiato o distrutto da specie esotiche invasive di rilevanza unionale.

Tali misure di ripristino devono includere almeno le seguenti:

- misure volte ad accrescere la capacità di un ecosistema esposto a perturbazioni, causate dalla presenza di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, di resistere ai loro effetti, assorbirli, adattarsi e ricostituirsi;
- misure volte a sostenere la prevenzione alla reintroduzione dopo una campagna di eradicazione.

La formulazione prevede quindi automaticamente l'attuazione di misure di ripristino ambientale anche nell'ambito delle operazioni di gestione delle specie a meno che non si dimostri, sulla base di un'analisi appropriata, che i costi delle misure di ripristino sarebbero elevati e sproporzionati rispetto ai benefici.

In questo caso, il Ministero dell'Ambiente, sentito l'ISPRA, può autorizzare le Regioni e le Province autonome a non realizzare gli interventi di ripristino.

L'art. 24 del decreto attua le disposizioni dell'art. 21 del regolamento e stabilisce che i costi relativi a tali misure siano a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili dell'introduzione o diffusione sul territorio delle specie oggetto della gestione, qualora individuate.

Titolo VII: Sanzioni

3.17 Sanzioni

L'art. 25 attua quanto previsto all'art. 30 del regolamento, dettagliando le pene da comminare a coloro che violano i divieti o non rispettano gli obblighi o le prescrizioni stabiliti dal decreto legislativo.

Le sanzioni previste sono schematizzate nella Tabella 3 (art. 25, comma 1 e comma 4).

Tabella 3 – Dettaglio del riferimento normativo, tipologia di violazione e sanzioni previste dall'art. 25 del D.Lgs.230/17

Riferimento	Tipologia di sanzione	Sanzione penale	Sanzione amministrativa	Ulteriori sanzioni
Art.25 comma 1 lettera a)	Mancato rispetto dei divieti di: • allevamento o coltivazione di specie aliene di rilevanza unionale o nazionale (art. 6, comma 1, lettera c) • vendita e di immissione sul mercato (art. 6, comma 1, lettera e) • rilascio nell'ambiente (art. 6, comma 1, lettera h) Al di fuori dei permessi/autorizzazioni in deroga di cui al Titolo III o delle norme transitorie previste al Titolo VIII per proprietari di animali da compagnia e scorte commerciali.	Arresto fino a tre anni o ammenda da 10.000€ a 150.000€		Le pene sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure di eradicazione (art. 19), di gestione (art. 22) o di ripristino (art. 23). Le pene diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa. Se il fatto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza per 6 mesi. Immediata revoca del permesso (art.8) o autorizzazione (art.10) in deroga

Riferimento	Tipologia di sanzione	Sanzione penale	Sanzione amministrativa	Ulteriori sanzioni
Art. 25 comma 1 lettera b)	Ostacolo o impedimento dei controlli previsti ai posti di ispezione transfrontaliera e ai punti di entrata presidiati (ai sensi degli artt. 4, 15, 16, 17). Ostacolo o impedimenti dei controlli previsti alle strutture con permessi o autorizzazioni in deroga (compresi giardini zoologici e orti botanici) (ai sensi dell'art. 13). Ostacolo o impedimenti agli interventi di eradicazione rapida (art. 19) o di gestione (art. 22).	Arresto fino a tre mesi o ammenda da 150€ a 3.000€		Pene diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa. Se il fatto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza per 6 mesi. Immediata revoca del permesso (art. 8) o autorizzazione (art. 10) in deroga
Art. 25 comma 1 lettera c)	Mancato rispetto da parte dei soggetti autorizzati delle prescrizioni relative alla detenzione o al trasporto in confinamento di specie di rilevanza unionale o nazionale previste dal permesso (art. 9) o l'autorizzazione in deroga (art. 11).	Arresto fino a due anni o ammenda da 5.000 € a 75.000 €		Le pene sono comminate congiuntamente se dal fatto deriva la necessità di applicare le misure di eradicazione (art. 19), di gestione (art. 22) o di ripristino (art. 23). Pene diminuite di un terzo se la violazione è commessa per colpa. Se il fatto è commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza per 6 mesi. Immediata revoca del permesso (art. 8) o autorizzazione (art. 10) in deroga.

Riferimento	Tipologia di sanzione	Sanzione penale	Sanzione amministrativa	Ulteriori sanzioni
Art.25 comma 4 lettera a)	Mancato rispetto dei divieti, per le specie di rilevanza unionale o nazionale, di: • introduzione o transito nel territorio nazionale (di cui all'art. 6, comma 1, lettera a); • detenzione anche in confinamento (di cui all'art. 6, comma 1, lettera b); • trasporto (di cui all'art. 6, comma 1, lettera d); • utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio (di cui all'art. 6, comma 1, lettera f); • riproduzione o crescita spontanea (di cui all'art. 6, comma 1, lettera g). Al di fuori dei permessi/autorizzazioni in deroga di cui al Titolo III o delle norme transitorie previste al Titolo VIII per proprietari di animali da compagnia e scorte commerciali.		Pagamento da 1.000€ a 50.000€ Sanzioni aumentate fino al triplo se dal fatto derivi la necessità di applicare misure di eradicazione (art. 19), di gestione (art. 22) o di ripristino (art. 23)	
Art.25 comma 4 lettera b)	Mancato rispetto da parte dei soggetti autorizzati di tutte le altre prescrizioni previste dal permesso (art. 9) o dall'autorizzazione in deroga (art. 11), fatto salvo quanto previsto per il mancato rispetto delle prescrizioni relative alla detenzione o al trasporto in confinamento di specie di rilevanza unionale o nazionale (ex art. 25, c.1, lettera c).		Da 10.000€ a 50.000€ Sanzioni aumentate fino al triplo se dal fatto derivi la necessità di applicare misure di eradicazione (art.19), di gestione (art. 22) o di ripristino (art. 23)	Immediata revoca del permesso (art. 8) o autorizzazione (art. 10) in deroga.

Riferimento	Tipologia di sanzione	Sanzione penale	Sanzione amministrativa	Ulteriori sanzioni
Art.25 comma 4 lettera c)	Violazione degli obblighi previsti dall'art. 12, comma 1 di: comunicazione delle variazioni; comunicazione attivazione piano d'emergenza; conservazione dei documenti relativi agli esemplari, al permesso e al documento di prova.		Da 5.000 € a 50.000€	Immediata revoca del permesso (art. 8) o autorizzazione (art. 10) in deroga.
Art.25 comma 4 lettera d)	Violazione dell'obbligo di denuncia: - di detenzione di specie di rilevanza unionale o nazionale da parte di chiunque, ente privato o pubblico (art. 26, comma 1); - di possesso di animali da compagnia appartenenti a specie di rilevanza unionale o nazionale da parte di proprietari non commerciali (art. 27, comma 1); - di comunicazione da parte di detentori di scorte commerciali di specie di rilevanza unionale o nazionale al Ministero dell'Ambiente, alle Regioni e alle Province autonome interessate (art. 28, comma 2).		Da 150€ a 20.000€	
Art.25 comma 4 lettera e)	Mancata osservazione da parte dell'importatore o di un suo rappresentante in dogana delle disposizioni di cui al titolo IV sui controlli all'importazione (Artt. 15, 16 e 17).		Da 1.000€ a 6.000€	

A seguito di una violazione é previsto che sia sempre ordinata la confisca degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 25, comma 6), e che gli esemplari vengano custoditi presso strutture idonee indicate dal Ministero.

Il Ministero dell’Ambiente dispone degli esemplari secondo il seguente ordine di priorità:

- a) rinvio allo Stato di provenienza, se possibile;
- b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere, in possesso dell’autorizzazione prevista dal regolamento;
- c) soppressione degli animali o distruzione dei vegetali per i quali non è stato possibile l’affidamento.

In caso di condanna penale o di sanzione amministrativa pecuniaria (comma 8), le spese di rinvio allo Stato di provenienza, mantenimento o distruzione sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni dell’art. 25.

All’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 provvede il Comando Unità di Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri (art. 25, comma 10).

Per quanto non espressamente disposto dall’art. 25, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i. (modifiche al sistema penale).

Il comma 11 dispone che i proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative previste siano versati in un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50%, con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente, affinché siano destinati all’attuazione delle misure di eradicazione e gestione.

Titolo VIII: Norme transitorie e finali

3.18 Denuncia di possesso e disposizioni transitorie per detentori di specie di rilevanza unionale e nazionale e scorte commerciali

L’art. 26 dettaglia le modalità di denuncia, obbligatoria ai sensi dell’art. 4 del regolamento, da parte di chiunque detenga uno o più esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale.

Dall'entrata in vigore del decreto legislativo (14 febbraio 2018) chiunque - soggetto pubblico o privato - detenga una specie di rilevanza unionale è tenuto infatti a denunciarlo al Ministero dell'Ambiente entro 180 giorni, ossia entro il 14 agosto 2018 per le 49 specie già inserite nell'elenco di rilevanza unionale, ed entro 180 giorni dalla pubblicazione di eventuali aggiornamenti dell'elenco di rilevanza unionale.

Anche per le specie di rilevanza nazionale, una volta pubblicato l'eventuale decreto con l'elenco di specie, sarà obbligatoria la denuncia di detenzione con le medesime modalità e tempistiche di quella prevista per le specie di rilevanza unionale.

La denuncia va fatta compilando un apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente (<http://www.minambiente.it/pagina/specie-esotiche-invasive>), nonché sui siti www.specieinvasive.it e su www.lifeasap.eu. Il modulo va quindi inviato al Ministero dell'Ambiente via fax (06-57223468) o via PEC (pnm-II@pec.minambiente.it) oppure con raccomandata con ricevuta di ritorno al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Protezione Natura, Divisione II, Via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 – Roma.

La ricevuta che attesta l'avvenuto invio del modulo di denuncia è sufficiente per essere automaticamente autorizzati alla detenzione.

I soggetti autorizzabili alla detenzione di specie di rilevanza unionale ai sensi dell'art. 8 (permessi) e art.9 (autorizzazioni) del regolamento (ovvero tra gli altri giardini zoologici, orti botanici, istituti di ricerca) hanno l'obbligo, contestualmente all'invio della denuncia di possesso, di richiedere i permessi o le autorizzazioni richiamati.

Nel caso in cui l'istanza abbia esito negativo, per mancanza dei requisiti previsti dal regolamento (art. 8, commi 2 e 3, del regolamento), già riportati nel Box 2 di questa guida, gli esemplari detenuti sono sequestrati e il Ministero dell'Ambiente ne dispone secondo le modalità previste all'art. 25, comma 7 già riportate a pagina 38).

Per i privati cittadini, proprietari non commerciali di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, che erano in possesso degli esemplari prima dell'adozione degli elenchi, l'art. 27 del decreto legislativo dispone delle norme transitorie. Per questi proprietari è infatti possibile continuare a detenere gli esemplari di cui sono in possesso fino alla fine naturale della vita, inoltrando la denuncia di cui sopra, purché gli esemplari siano tenuti in confinamento e siano adottate tutte le opportune misure per garantire l'impossibilità di riproduzione e fuga.

Con il decreto legge 25 luglio 2018 n. 91, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25/07/2018, i termini per la denuncia del possesso da parte di questi soggetti sono stati prorogati al 31 agosto 2019.

La mancata denuncia, come già riportato, è passibile di una sanzione amministrativa compresa tra 150€ e 20.000€.

Il Ministero dell'Ambiente, basandosi sulle informazioni ricevute, può disporre i controlli, previsti all'art. 13, al fine di verificare l'impossibilità di fuga e di riproduzione. Qualora i controlli abbiano esiti negativi, gli esemplari e la prole vengono confiscati e il Ministero dell'Ambiente ne dispone secondo le modalità già descritte (previste all'art. 25, comma 7).

In alternativa, i proprietari possono affidare gli esemplari a strutture pubbliche o private, anche estere, individuate dalle Regioni e dalle Province autonome.

Il Ministero dell'Ambiente, con il supporto dell'ISPRA, ha redatto e pubblicato sul proprio sito le **linee guida per la corretta gestione** delle specie aliene invasive, che illustrano i rischi connessi alla loro detenzione, così come previsto dall'art. 27 comma 4. Le linee guida sono corredate da un'appendice dedicata a *Trachemys scripta*, la specie più diffusa in Italia tra i privati cittadini.

Nelle linee guida è chiarito che le iniziative mirate alla prevenzione dell'abbandono di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive di rilevanza unionale rientrano nell'ambito delle attività di controllo e contenimento. Pertanto, le strutture di detenzione individuate dalle Regioni e le Province autonome che accolgono gli animali da compagnia ai sensi dell'art. 27 non necessitano di autorizzazione in deroga per la loro detenzione. Permane l'obbligo da parte delle strutture di impedire la fuga e la riproduzione degli esemplari detenuti.

Nell'ambito del progetto Life ASAP sono anche state prodotte delle raccomandazioni più estese di queste linee guida disponibili sul sito www.lifeasap.eu.

Ad oggi (luglio 2018) solo la Regione Umbria ha comunicato ufficialmente al Ministero dell'Ambiente le strutture di detenzione idonee per la detenzione delle specie di rilevanza unionale (in particolare *Trachemys scripta*).

L'art. 28 del decreto, che attua quanto previsto all'art. 31 del regolamento, riguarda le disposizioni transitorie per coloro che detengono scorte commerciali di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, acquisite prima della loro iscrizione negli elenchi.

Entro 180 giorni dall'iscrizione della specie negli elenchi, i detentori di scorte commerciali hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Ambiente l'inventario degli esemplari vivi o parti riproducibili detenuti, il luogo e le condizioni di detenzione in confinamento degli esemplari e le operazioni di vendita o trasferimento effettuate in seguito all'entrata in vigore del decreto o dell'iscrizione negli elenchi unionale e nazionale. Anche in questo caso devono essere prese le opportune misure per evitare la fuga e la riproduzione degli esemplari.

Come anticipato, entro massimo un anno dall'iscrizione della specie esotica invasiva nei suddetti elenchi è possibile vendere o trasferire gli esemplari vivi a privati cittadini, utilizzatori non commerciali (comma 3).

Fino ad un anno dall'iscrizione delle specie negli elenchi unionali o nazionali, i privati cittadini possono ancora acquistare regolarmente dette specie dai rivenditori autorizzati e sarà compito di questi ultimi comunicare al Ministero dell'Ambiente l'avvenuta vendita o cessione (art. 26).

Anche in caso di compravendita, è prevista la possibilità di affidamento successivo a strutture pubbliche o private, anche estere.

Nel caso delle 49 specie di rilevanza unionale attualmente (luglio 2018) inserite nell'elenco, i termini temporali appena descritti sono già scaduti.

Entro il termine massimo di due anni infine, i detentori di scorte commerciali sono autorizzati anche a tenere e trasportare gli esemplari a scopo di vendita o trasferimento agli istituti in possesso del permesso di cui all'art. 8 del decreto legislativo (ovvero istituti di ricerca, giardini zoologici, ecc.).

Anche in questo caso il Ministero dell'Ambiente può disporre i controlli di cui all'art. 13 al fine di verificare l'impossibilità di fuoriuscita (comma 4) e dispone la confisca degli esemplari (con relative sanzioni previste all'art. 25, comma 7 già descritto) nel caso in cui la struttura o le modalità di trasporto non siano ritenute idonee.

Il comma 6, in applicazione di quanto previsto all'art. 32, comma 3, del regolamento, dispone che le autorizzazioni per le specie di acquacoltura, rilasciate ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 708/2007, si intendono revocate al termine di due anni dall'iscrizione della specie negli elenchi delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale, anche qualora fosse stata indicata nelle stesse autorizzazioni una durata temporale superiore.

È inoltre specificato che non sono dovuti indennizzi per la soppressione o la distruzione di esemplari eseguita in applicazione delle disposizioni degli articoli 26, 27 e 28.

4 Disposizioni finali ai sensi del regolamento UE 1143/14

4.1 Rendicontazione e riesame

Analogamente ad altri strumenti normativi adottati a livello europeo, il Regolamento UE 1143/14 prevede, da parte della Commissione europea, degli *step* di verifica dell'applicazione della norma e della sua efficacia attraverso la rendicontazione delle attività predisposte dagli Stati membri.

In particolare, l'art.24 definisce la tempistica (dal 1° giugno 2019 e successivamente ogni 6 anni) e le informazioni da trasmettere alla Commissione, di seguito elencate:

- 1) una descrizione del sistema di sorveglianza (art. 14 del regolamento e art.18 del decreto 230/17);
- 2) una descrizione del sistema dei controlli ufficiali per le specie esotiche che entrano nell'Unione (art. 15 del Regolamento UE e art. 15 del D.Lgs. 230/17);
- 3) la distribuzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e di rilevanza regionale presenti nel loro territorio, incluse le informazioni sui modelli di migrazione o riproduzione;
- 4) le informazioni sulle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale (se definite);

- 5) i Piani d'azione sui vettori di introduzioni elaborati ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE e dell'art. 7 del decreto;
- 6) le informazioni aggregate che coprano l'intero territorio nazionale sulle misure di eradicazione adottate in conformità dell'articolo 17 del regolamento UE (e art. 19 del decreto), sulle misure di gestione adottate in conformità dell'articolo 19 del regolamento UE (e art. 22 del decreto), sulla loro efficacia e sul loro impatto sulle specie non destinatarie di misure;
- 7) il numero di permessi ed autorizzazioni di cui all'articolo 8 del regolamento UE (e artt. 8 e 9 del decreto) e lo scopo per cui sono state rilasciate;
- 8) le ispezioni previste alle strutture autorizzate secondo il punto precedente (art. 8, paragrafo 8 del regolamento UE e art. 8 paragrafo 4 del decreto);
- 9) le misure adottate per informare il pubblico della presenza di una specie esotica invasiva e qualsiasi azione i cittadini siano stati invitati a intraprendere;
- 10) informazioni sui costi delle azioni intraprese per adempiere agli obblighi del regolamento, ove disponibili.

Per facilitare la raccolta e la trasmissione di dati uniformi è stato predisposto uno specifico *format*, adottato con regolamento di esecuzione UE 2017/1454 della Commissione del 10 agosto 2017 (in Allegato 5 e scaricabile dal sito:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1454&from=EN>).

Inoltre, per agevolare il confronto con i dati derivanti da altre direttive (in particolare "Habitat" e "Uccelli"), sono stati allineati, ove possibile, i *format* e la tipologia di dati richiesti (per esempio la distribuzione delle specie è richiesta sulla stessa griglia 10x10km utilizzata nella rendicontazione ai sensi dell'art. 17 della direttiva Habitat).

Per facilitare gli stati membri nella corretta rendicontazione del periodo 2015-2018 la Commissione europea ha redatto delle linee guida scaricabili dal sito:

<https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp?FormPrincipal: idcl=FormPrincipal: id1&FormPrincipal SUBMIT=1&id=3bc9fe67-51c4-4e79-959c-fcb9975bfo60&javax.faces.ViewState=noXAOVMFSkSrACKo%2Fy5HjyCpwCozfX7zWIL5rYFVkpDm6VlpT8VDDl39t1a4NO2M87wFICrXOYQxaoWDkmz6ZoZb6rc22pXZeJlZLoMAzx%2Bk%2FySpZjn2euXHhubL3V5PYsZsySbhm%2FdAWavgdtz%2BD6xM7DM%3D> (versione non ancora definitiva).

Il decreto legislativo non dedica un articolo specifico alla rendicontazione ma le responsabilità in merito alla raccolta dei dati si evincono dai diversi articoli del decreto.

Il Ministero dell'Ambiente è responsabile della trasmissione alla Commissione europea dei *format* completati con tutti i dati richiesti; alla cui predisposizione saranno chiamati a collaborare diversi altri enti pubblici, in particolare per quanto concerne i punti 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10).

Il Ministero dell'Ambiente si avvarrà del supporto tecnico dell'ISPRA in particolare per quanto concerne la raccolta, la validazione e l'eventuale integrazione dei dati in merito alla distribuzione delle specie di rilevanza unionale (punto 3) e la raccolta dei dati sulle misure di eradicazione e di gestione adottate in conformità degli articoli 17 e 19 del Regolamento UE (punto 6); nonché per la

redazione dei Piani d'azione sui vettori di introduzione basati sui dati archiviati nella banca dati sulle specie aliene gestita dall'ISPRA (punto 5).

Le Regioni e le Province autonome saranno chiamate a fornire i dati utili alla compilazione del rapporto in stretto raccordo con ISPRA, sul modello adottato per la rendicontazione prevista dalla direttiva Habitat.

4.2 Partecipazione del pubblico

Il regolamento UE dedica un articolo specifico (art. 26) al dovere da parte degli Stati Membri di coinvolgere il pubblico nell'elaborazione, la modifica o il riesame dei Piani d'Azione sui vettori di introduzione (art.13) e dei Piani contenenti le misure di gestione (art.19).

Il decreto legislativo recepisce quanto presente nel regolamento negli articoli dedicati alle misure citate ovvero all'articolo 7 (comma 4) e all'articolo 22 (comma 3) specificando che sarà assicurata la partecipazione del pubblico all'elaborazione, alla modifica e al riesame dei Piani tramite consultazione pubblica nei termini descritti nel capitolo 3.6 di questo rapporto tecnico.

In allegato 6 è sintetizzata la corrispondenza degli articoli del decreto legislativo con quelli del Regolamento UE e viceversa.

5 Ruoli e responsabilità

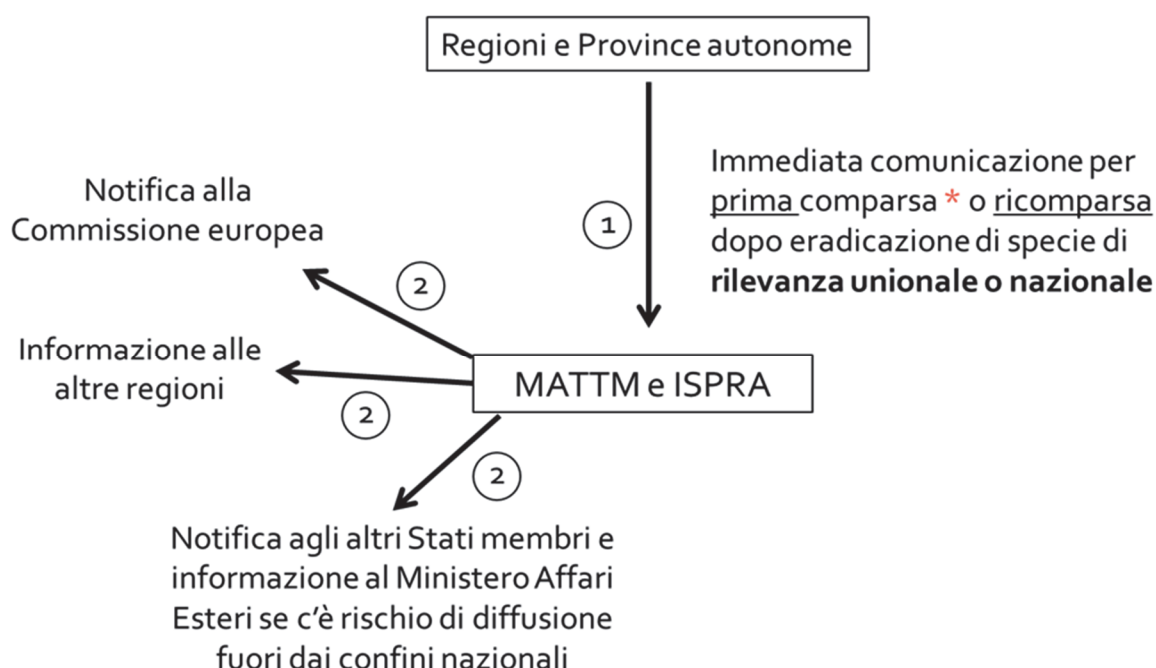
Il decreto legislativo n. 230/2017 individua tutti i soggetti incaricati delle funzioni amministrative e normative connesse con l'attuazione del regolamento UE. In allegato 7 si riportano in dettaglio ruoli e responsabilità delle autorità competenti e delle diverse istituzioni coinvolte.

6 Iter procedurali: alcuni possibili scenari

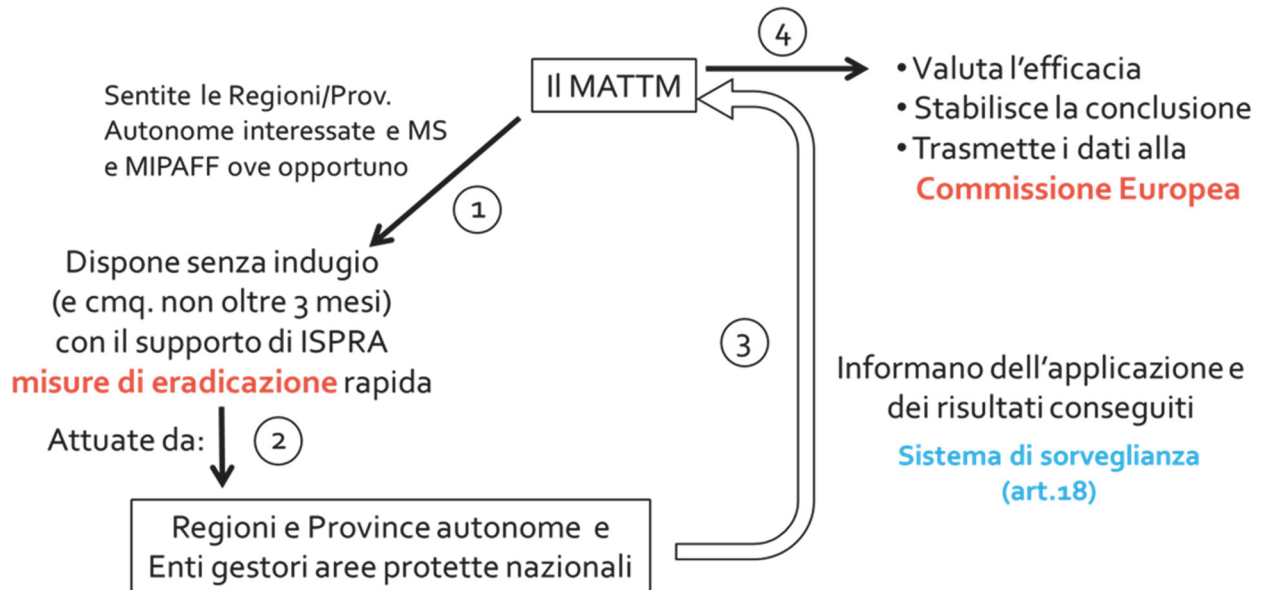
Di seguito sono riportati in forma schematica gli *iter* logico-procedurali delineati dal decreto legislativo 230/2017 (e già ampiamente descritti in questa guida) relativi ai due principali scenari legati alla comparsa o presenza stabile di specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale: il rilevamento precoce sul territorio regionale di una nuova specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale (ancora assente dal territorio regionale o dall'intero territorio nazionale) e la sua eradicazione rapida; la gestione di una specie esotica invasiva già presente in Italia e ampiamente diffusa, anche sul territorio regionale.

6.1 Primo scenario: specie esotica invasiva di nuova introduzione

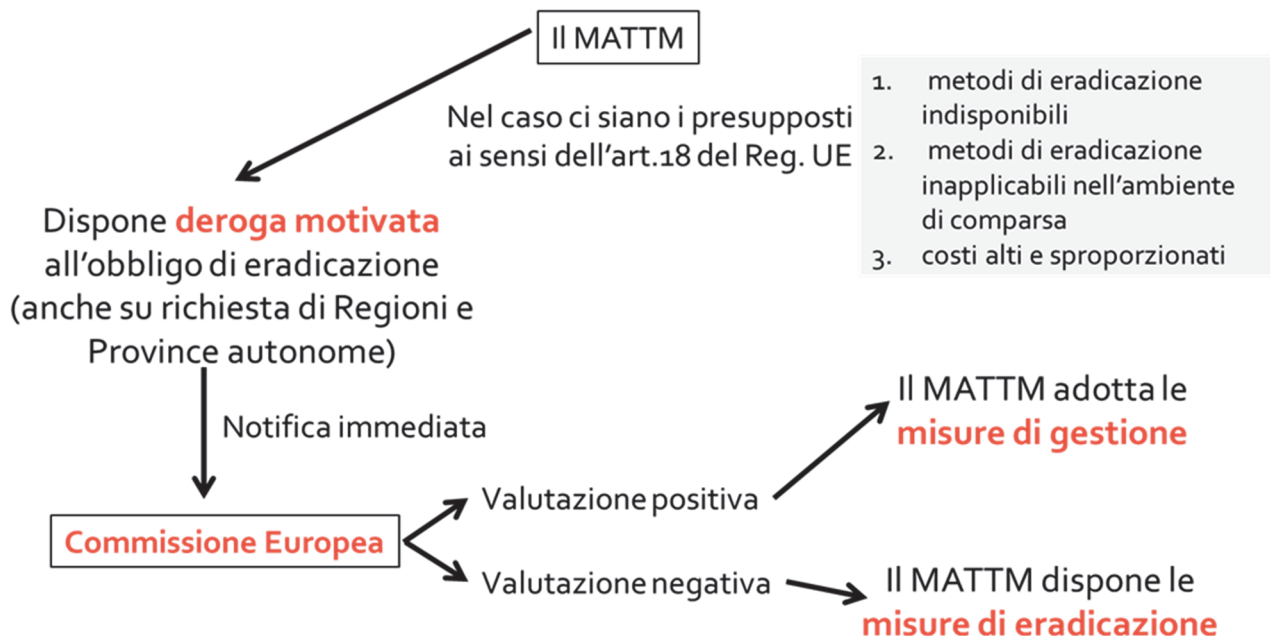
Step 1: Rilevamento precoce



Step 2: Eradicazione rapida

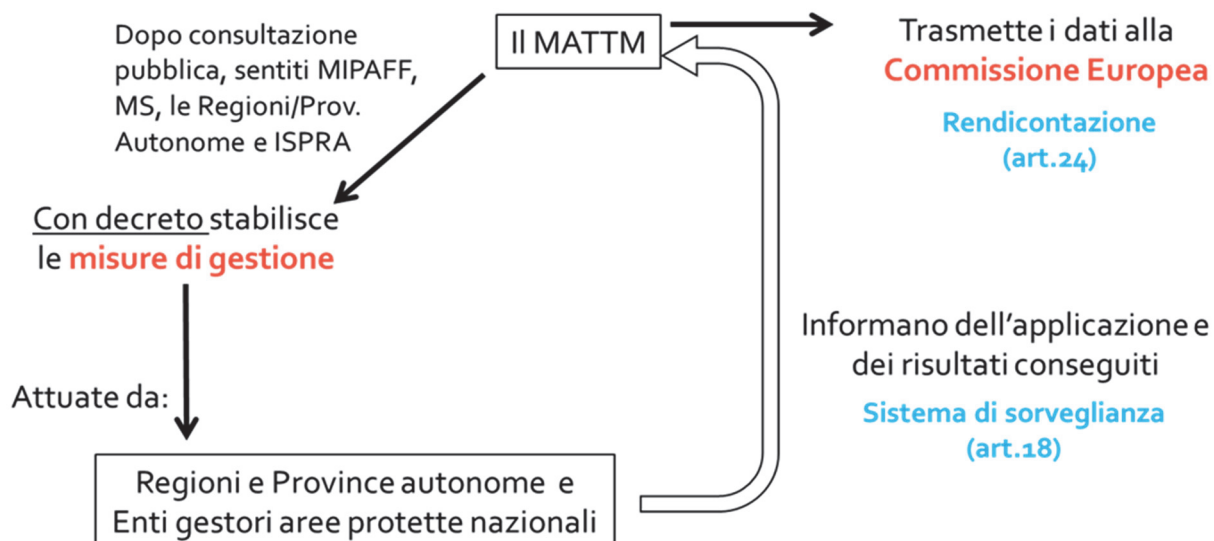


Nel caso in cui ci siano i presupposti, il Ministero dell'Ambiente può disporre una deroga motivata all'obbligo di eradicazione. Di seguito è schematizzato l'iter formale della deroga.



6.2 Secondo scenario: specie esotica invasiva già presente nel territorio nazionale e ampiamente diffusa

Nel caso di una specie esotica invasiva di rilevanza unionale o nazionale già presente in Italia e ampiamente diffusa, per la quale quindi non risultano applicabili/fattibili interventi di eradicazione



n.b. Nelle more dell'approvazione del decreto che stabilisce le misure di gestione, le Regioni e le Province autonome sono tenute a disporre delle efficaci misure di gestione per le specie diffuse sul proprio territorio con il supporto di ISPRA.

7 Riferimenti normativi citati

Codice doganale dell'Unione europea.

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/nuovo-codice-doganale-dell-unione-cdu>

Decisione 82/72/CEE, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A31982D0072>

Decisione 93/626/CEE, del 25 ottobre 1993, relativa alla Convenzione sulla Diversità Biologica.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:31993D0626>

Decisione della Commissione del 28 settembre 2009 che stabilisce un elenco di posti di ispezione frontaliери riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009D0821&from=IT>

Modificata da: Decisione della Commissione del 12 maggio 2010 che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti di ispezione frontaliери e delle unità veterinarie del sistema TRACES.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0277&from=IT>

Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali di provenienza da Paesi terzi. (Suppl. Ord. GU n. 78 del 3 aprile 1993).

http://www.izs.it/IZS/Engine/RAServeFile.php/f/pdf_normativa/luvene_normativa_nazionale_animali_affezione/D.Leg.3_03_93.pdf

Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti dai Paesi terzi. (GU Serie Generale n. 82 del 07/04/2000).

http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/vediListaRettifica?dataPubblicazione=2000-06-08&codiceRedazionale=000A7081&tipoSerie=serie_generale&tipovigenza=originario&tiporettifica=rettificante

Decreto legislativo 19 agosto 2005, 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. (GU n. 248 del 24 ottobre 2005 – Suppl. Ord. N. 169).

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/05214dl.htm>

Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. (GU n, 289 dell'11 dicembre 2008).

<http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08194dl.htm>

Decreto 19 gennaio 2015 . Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art.2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/07/15A00691/sg>

Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

<http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/08/31/16G00182/sg>

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 2010, n. 242. Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione e esportazione (GU Serie Generale n.10 del 14/01/2011).

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/01/14/011G0008/sg;jsessionid=8iimbRrDbZK-yYoRNpwDjw_.ntc-as2-guriza

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32000L0029>

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32000L0060>

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio - Dichiarazione della Commissione.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0018>

Direttiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008L0056>

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32009L0147>

Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 12 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A31992L0043>

Legge 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004).

<http://www.camera.it/parlam/leggi/03350l.htm>

Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag.1).

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01987R2658-20160601&from=IT>

Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A31997R0338>

Regolamento (CE) N. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:168:0001:0017:IT:PDF>

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex:32009R1107>

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi Testo rilevante ai fini del SEE.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/ALL/?uri=CELEX:32012R0528>

Regolamento (UE) 2017/160 della Commissione, del 20 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32017R0160>

Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=IT>

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/145 della Commissione del 4 febbraio 2016 che adotta il formato del documento che funge da prova dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro che abiliti gli istituti a svolgere talune attività in relazione alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale a norma del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0145&from=IT>

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 del 13 luglio 2016 che adotta l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1141&from=IT>

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1263 del 12 luglio 2017 che aggiorna l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) 2016/1141 in applicazione del regolamento (UE) n.1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1263&from=IT>

The Registered Exporter System (REX system).

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_registered_exporter_system_en

Tariffa doganale TARIC.

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/dogane/operatore/servizi-online/tariffa-doganale-taric>